

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

98ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	<i>Pag.</i> 45	Nuova assegnazione	<i>Pag.</i> 8
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA		Trasmissione dalla Camera dei deputati	4
Ufficio di presidenza	4	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
CONGEDI E MISSIONI	3	Trasmissione	10
CONSIGLIO D'EUROPA		GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE	
Elezione del presidente della delegazione italiana	3	Deferimento di documenti	10
CORTE COSTITUZIONALE		GOVERNO	
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	10	Trasmissione di documenti	9
Trasmissione di sentenze	10	Variazioni nella composizione	3
CORTE DEI CONTI		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Trasmissione di documentazione	10	Annunzio	49
DISEGNI DI LEGGE		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	49
Annunzio di presentazione	4	Interrogazioni già assegnate e Commissioni permanenti da svolgere in Assemblea	49
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	9	Svolgimento:	
Assegnazione	6	PRESIDENTE	41
		BONAZZI (PCI)	11, 17
		BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	21 e passim

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: De Cataldo, Della Porta, Loi, Mitterdorfer, Prandini, Ulianich, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, ad Almeria, per attività della Commissione Agricoltura del Consiglio d'Europa.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Bettino Craxi, ha inviato le seguenti lettere:

« Roma, 26 marzo 1984

All'on. Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Ho l'onore di informare la signoria vostra che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro senza portafoglio, con l'incarico per il coordinamento della protezione civile, da parte dell'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, ed ha altresì nominato Ministro senza portafoglio l'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento.

Bettino CRAXI »

« Roma, 27 marzo 1984

All'on. Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Ho l'onore di informare la signoria vostra che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito al Ministro senza portafoglio on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, l'incarico del coordinamento della protezione civile.

Bettino CRAXI »

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 3 aprile 1984, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Valle d'Aosta: Fosson;
per la Regione Molise: Di Lembo e Lombardi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Consiglio d'Europa e UEO, elezione del presidente della delegazione italiana

PRESIDENTE. La delegazione italiana al Consiglio d'Europa e all'Unione dell'Europa Occidentale comunica di avere eletto, in data 3 aprile 1984, Presidente della delegazione stessa l'onorevole Gerardo Bianco.

**Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria, ufficio di presidenza**

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nella seduta odierna, ha proceduto alla propria costituzione eleggendo Presidente il senatore D'Amelio, Vice Presidente il senatore Cavazzuti e Segretario l'onorevole Germanà.

**Disegni di legge, trasmissione dalla
Camera dei deputati**

PRESIDENTE. In data 28 marzo 1984, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1352. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni » (624) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1133. — « Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria » (241-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1404. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (627) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1335. — Deputati CRISTOFORI ed altri. — « Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti » (628) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 199-399. — Deputati LAMORTE ed altri; SEDATI ed altri. — « Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (629) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1098. — « Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige » (630) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 924. — Deputati LOBIANCO ed altri. — « Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci » (631) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 28 marzo 1984, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento di alcuni servizi di navigazione aerea in Groelandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 ed il Protocollo per l'emendamento all'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con Atto finale firmato in pari data » (625).

In data 29 marzo 1984 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,

modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (632).

In data 30 marzo 1984, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

« Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche » (633);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile » (634);

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione Europea di Telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con Accordo operativo » (635);

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro del tesoro:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie » (636).

In data 31 marzo 1984, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della sanità:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile » (637);

dal Ministro della marina mercantile:

« Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi n. 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto » (638);

dal Ministro degli affari esteri:

« Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari e ad alloggi per il personale » (639);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:

« Norme di accesso alla dirigenza statale » (640).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmato a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 » (643);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale » (644);

dal Ministro della difesa:

« Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (645).

In data 23 marzo 1984, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CONSOLI, URBANI, MARGHERI, MIANA, BATTELLO e CASCIA. — Proroga del regime commissariale straordinario previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 » (622);

CODAZZI, MARTINI, CECCATELLI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO SVEVO, CONDORELLI, MELOTTO, NEPI, FONTANA, TRIGLIA, SAPORITO, D'AGOSTINI, SCOPPOLA, ROMEI Roberto, PAGANI Antonino, BOMBARDIERI, MELANDRI, PATRIARCA. — « Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo » (623).

In data 28 marzo 1984, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

CHIAROMONTE, CALICE, CANNATA, GRAZIANI, FELICETTI, FERRARA Maurizio, CALÌ, GIOINO, IMBRIACO, SALVATO, VALENZA, VISCONTI, CARMENO, CONSOLI, DI CORATO, IANNONE, PETRARÀ, GIURA LONGO, GUARASCIO, MARTORELLI, BELLAFIORE, CROCETTA, MACALUSO, MONTALBANO, VITALE, BERLINGUER, CHERI, CHIARANTE e COSSUTTA. — « Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno » (626).

In data 31 marzo 1984, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — « Modifica dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci » (641);

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — « Istituzione della sezione staccata del TAR del Veneto » (642).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputato FIORI. — « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 » (606) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati CRISTOFORI ed altri. — « Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti » (628) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SAPORITO ed altri. — « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (409), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana » (555), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

In data 29 marzo 1984, il seguente disegno di legge è stato deferito:

— in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) ed 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

ALIVERTI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione » (559), previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione.

In data 30 marzo 1984, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia):

VITALONE ed altri. — « Trattamento economico ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, nonchè agli avvocati dello Stato » (552), previo parere della 5ª Commissione;

« Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati » (554), previo parere della 5ª Commissione.

In data 2 aprile 1984, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le mi-

scele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali » (614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 6ª Commissione, riferirà alla Assemblea nella seduta del 5 aprile 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CASSOLA ed altri. — « Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane » (539), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie » (636), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile » (637), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La 1ª Commissione permanente, uditi i pareri della 12ª Commissione permanente, riferirà all'Assemblea nella seduta del 5 aprile 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i ter-

ritori dell'Italia meridionale colpiti da eventi sismici:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni » (624), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori dell'Italia meridionale colpiti da eventi sismici, riferirà all'Assemblea nella seduta del 5 aprile 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

In data 3 aprile 1984, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e AIEA-UNESCO per il rinnovo dell'Accordo relativo al finanziamento del Centro di Trieste, firmate a Vienna il 14 luglio 1982 e a Trieste il 23 settembre 1982 » (548) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione

tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982 » (547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983 » (549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (521), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ORCIARI. — « Istituzione della circoscrizione aeroportuale di Ancona in Falconara » (497), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: SAPORITO ed altri. — Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 » (54) — già assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente — è deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 606.

Il disegno di legge: ANTONIAZZI ed altri. — « Applicazione dei benefici combattentistici sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria » (514) — già assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) in sede referente — è deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 628.

I disegni di legge: « Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità » (475) e « Norme per la formazione di programmi organici di aree urbanizzate e di interventi di edilizia abitativa » (483) — già assegnati in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 2ª ed 8ª — sono deferiti nella stessa sede alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati ANSELMINI ed altri. — « Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 » (617) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Nello scorso mese di marzo, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 30 marzo 1984, hanno trasmesso la Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1983 (*Doc. XI, n. 1*).

Detto documento sarà trasmesso stampato e distribuito.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 28 marzo 1984, ha trasmesso le elaborazioni statistiche relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 1982 per i redditi del 1981.

Dette elaborazioni saranno trasmesse alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 20 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, i programmi quinquennali per aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 22 dicembre 1983 (*Doc. LXXVI, n. 1*).

Detto documento sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 27 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, copia dell'accordo integrativo tra Governo e organizzazioni sindacali di categoria, siglato il 23 febbraio 1984, relativo ai segretari comunali.

Detto accordo sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 marzo 1984, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 21 febbraio 1984

del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione ed ammodernamento dei mezzi navali della marina militare.

Il verbale anzidetto sarà trasmesso alla 4ª Commissione permanente.

Giunta per gli affari delle Comunità europee, deferimento di documenti

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1983 (*Documento XIX*, n. 1) e la relazione sulla situazione economica nella Comunità (1983) e orientamenti di politica economica per l'anno 1984 (*Doc. XIX-bis*, n. 1) sono state deferite all'esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee, previo parere della 3ª Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 17 marzo 1984, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Degan, per il reato di cui agli articoli 110, 640, 61 e 81 del codice penale (concorso in truffa continuata, e abuso di poteri) (*Doc. IV*, n. 32);

contro il senatore Marinucci Mariani, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione aggravata) (*Doc. IV*, n. 33).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 1984, ha trasmesso la determinazione n. 1755 adottata ai sensi della legge n. 259 del 21 marzo 1958 dalla Corte in sede di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza del 31 gennaio 1984, con cui si dichiara non conforme a legge la delibera della giunta esecutiva dell'Eni del 7 ottobre 1983, riguardante un progetto di riordino delle partecipazioni estere dell'ente. (*Doc. XV-bis*, n. 1).

La determinazione anzidetta sarà trasmessa alla Commissione competente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 29 marzo 1984, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale, comma secondo, come sostituito dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui dispone che il termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto decorra dall'esecuzione del provvedimento, anzichè dalla sua notifica al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del provvedimento stesso (*Documento VII*, n. 21).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

PRESIDENTE. Nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interpellanza 2 - 00104:

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Premesso:

che dal bilancio, chiuso al 30 giugno 1983, della « Europrogramme Service Italia » s.p.a., che ha collocato in Italia fondi comuni immobiliari di diritto svizzero (da ultimo, il fondo « Europrogramme serie 69 »), gestito dalla IFI-Interinvest, società pure di diritto svizzero, della quale è presidente l'ingegner Orazio Bagnasco, risulta che il patrimonio netto del fondo Europrogramme 1969 ha registrato, rispetto al precedente esercizio, un incremento del 4 per cento;

che il patrimonio del fondo è costituito per il 54 per cento da immobili destinati ad uffici e centri direzionali;

che la commissione federale delle banche svizzere, l'organo preposto alla vigilanza del fondo, secondo la legislazione svizzera, esaminata la contabilità dell'Europrogramme, ha ritenuto che il reddito di uno degli immobili che costituiscono il patrimonio della società, il palazzo di Lugano, sede della società stessa, sia stato sopravvalutato nella stima operata dalla società, rispetto al prezzo del mercato, con un accantonamento in garanzia di circa 9 miliardi di lire;

che, inoltre, la stessa commissione ha incaricato, d'intesa con la IFI-Interinvest, un organismo specializzato di valutare la commerciabilità degli immobili concessi in *leasing*, che costituiscono gran parte del patrimonio dell'Europrogramme;

che tutto questo fa ritenere che l'Europrogramme abbia sopravvalutato e continui a sopravvalutare gli immobili che formano il suo patrimonio, anche al fine di sostenere il prezzo delle quote distribuite;

che negli ultimi tempi si è accentuata la tendenza dei sottoscrittori del fondo Europrogramme a chiedere il rimborso delle quote sottoscritte, tanto che l'Europrogramme ha inviato ai 76.000 cittadini italiani, che hanno sottoscritto, nel complesso, più di 1.000 miliardi, una lettera per invitarli a non richiedere il rimborso della quota del fondo da loro acquistata,

gli interpellanti chiedono di sapere quali misure si intendano prendere, anche con interventi presso le competenti autorità svizzere, al fine di tutelare gli interessi del Paese ed assicurare una corretta gestione del patrimonio immobiliare della Europrogramme, quasi totalmente collocato in Italia, e di preservare la consistente quota di risparmio che 76.000 sottoscrittori italiani hanno affidato alla gestione di quella società.

(2 - 00104)

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il fondo comune di investimento Europrogramme costituisce un caso unico nella storia dell'attività finanziaria italiana di questo dopoguerra. Ha iniziato la sua attività nel 1969 con una richiesta al Ministro del commercio estero per essere autorizzato alla collocazione in Italia delle parti di fondo comune di investimento immobiliare di diritto svizzero. La domanda era presentata dalla Europrogramme Service Italia s.p.a. per conto della IFI - Interinvest, società azionaria di Lugano. L'autorizzazione è stata concessa dal Ministero per il commercio estero per 6 mesi il 26 novembre 1969, prescrivendo alcune condizioni di natura valutaria. L'autorizzazione è stata poi rinnovata fino ad oggi con modifiche delle prescrizioni determinate, tuttavia, sempre da considerazioni di carattere valutario. Già questa prima fase dei rapporti tra il Governo, l'autorità italiana competente e l'operazione finanziaria dell'ingegner Bagnasco, è sorprendente e comporta l'assunzione di rilevanti responsabilità.

Fino all'approvazione della legge del 1983, n. 77, non era consentita in Italia la costituzione l'autorizzazione del Commercio estero mobiliari. Hanno invece operato fondi esteri mobiliari di diritto lussemburghese ed un unico fondo immobiliare di diritto svizzero, appunto quello promosso dall'ingegner Bagnasco. È evidente che in una simile situazione l'autorizzazione del commercio estero — tanto più che si valeva della consulenza dell'Ufficio italiano cambi e della Banca di Italia — avrebbe dovuto derivare anche da una valutazione degli aspetti finanziari dell'operazione per verificare se le sue caratteristiche fossero compatibili con le norme costituzionali, e non, in materia di attività finanziarie e di tutela del risparmio.

Ciò era necessario particolarmente nei confronti di un fondo immobiliare di diritto svizzero. Infatti la Svizzera è uno dei pochi paesi, se non l'unico ormai, che consente l'istituzione di fondi immobiliari aperti. Tuttavia all'interno della Repubblica elvetica i rischi derivanti dal carattere aperto di tali fondi sono fronteggiati, come hanno dichiarato i rappresentanti dell'Unione banche svizzere per il fondo immobiliare SIMA, nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha promosso, dal fatto « che la vendita al pubblico delle parti avviene tramite le banche ed anche tramite la borsa e non mediante il collocamento porta a porta come avviene in Italia. Vi è da dire, inoltre, che la società di gestione del fondo è una società anonima — sono sempre parole dei rappresentanti dell'Unione banche svizzere — le cui azioni sono possedute da una banca e che il fondo deve comunque assicurare il riscatto delle quote già emesse. A tal fine — continuano — la quota di liquidità imposta dalla legge non è sufficiente ed occorre che vi sia una banca disposta, in caso di necessità, a concedere credito oppure ad acquistare le parti. Per cui la banca depositaria, oltre all'obbligo giuridico di controllare la regolarità formale di tutte le operazioni, ha anche un obbligo non giuridico di garantire la possibilità di riscatto delle parti ». Anche queste ultime garanzie sono, in definitiva, eluse dalla Europrogramme nel-

la sua attività in Italia, perchè la società italiana incaricata del collocamento delle parti — la GE.DE.CO. — svolge anche la funzione di filtro fra i sottoscrittori e la banca depositaria, poichè impegnandosi a ricollocare le parti di cui viene chiesto il rimborso, le tiene presso di sè rivendendole rapidamente, se il mercato è favorevole, o trattenendole altrimenti in parcheggio, più o meno a lungo, come sta ora avvenendo. Sta di fatto che la banca svizzera depositaria del fondo, che è la Banca della Svizzera italiana di Lugano, non ha mai ricevuto una richiesta di riscatto. Di questa situazione sono ben consapevoli le autorità svizzere, tanto che i dirigenti dell'Unione delle banche svizzere, in occasione dell'indagine che ho già citato, hanno dichiarato che due erano i fondi svizzeri operanti all'estero: uno operante in Canada e il secondo, quello dell'ingegner Bagnasco, in Italia e che — sono testuali parole — « è difficile ottenere nuove autorizzazioni ad investire all'estero data la difficoltà per le autorità svizzere di controllare operazioni eseguite all'estero ».

Più recentemente, in occasione dell'annuale conferenza stampa, il vice presidente dell'Unione delle banche elvetiche ha dichiarato (proprio in riferimento a domande di giornalisti che riguardavano l'Europrogramme) « che la sorveglianza dalla Svizzera di un fondo di investimento immobiliare che ha investimenti all'estero pone tutta una serie di problemi difficili ».

« Ci si può domandare (ed è evidentemente una domanda retorica che il vice presidente dall'Unione delle banche svizzere si poneva) se in caso di modifica della legge non sarebbe opportuno limitare alla Svizzera il piazzamento di un fondo immobiliare di diritto elvetico ». Quindi, l'autorizzazione del Ministero per il commercio con l'estero, almeno dal 1969 fino all'entrata in vigore della legge n. 77 del 1983, ha avuto l'effetto di far operare in Italia una attività finanziaria estera sulla quale le autorità italiane si erano limitate ad esercitare un controllo meramente valutario. Le autorità svizzere incontravano tali difficoltà ad effettuare i controlli previsti dalla loro legislazione da indurle a non

autorizzare altre iniziative simili. Senonchè, nei confronti dell'Europrogramme, mentre per le autorità svizzere era in gioco principalmente una questione di immagine, poichè il fondo è soltanto formalmente svizzero, per le autorità italiane si trattava e si tratta di interessi sostanziali relativi al controllo delle attività finanziarie ed alla tutela del risparmio, poichè il denaro impiegato ed i beni in cui è stato investito sono quasi totalmente italiani.

L'entrata in vigore della legge n. 77 del 1983, lasciando inalterate le responsabilità del Ministero per il commercio con l'estero per il passato, ha modificato il quadro istituzionale, regolando compiutamente i fondi comuni immobiliari ed introducendo una sommaria normativa per ogni altra forma di titoli o di certificati di massa, compresi anche i fondi comuni immobiliari esteri. Per questi ultimi, l'articolo 11 della legge prevede la comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini del controllo dei flussi finanziari, ed alla CONSOB al fine di garantire la corretta ed esauriente informazione sull'organizzazione, sulla situazione economica e finanziaria e sulla evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione. Inoltre, la vendita porta a porta doveva essere autorizzata dalla CONSOB e decorrere dalla data di emanazione di un apposito regolamento predisposto dalla stessa CONSOB.

In particolare, è stabilito l'obbligo di comunicare alla CONSOB le operazioni in corso, sempre per garantirne la correttezza e la completezza delle informazioni. Si tratta evidentemente, in quest'ultimo caso, di una norma transitoria, introdotta al fine di non interrompere singole operazioni, che tuttavia mantiene alla CONSOB un potere di sindacato e di direttiva e che, soprattutto, vale per un tempo limitato, cioè quello della singola operazione — per l'Europrogramme è il 31 marzo 1984 e chiedo al rappresentante del Governo di informarci in proposito, salvo che il Ministero per il commercio con l'estero non abbia già nuovamente prorogato l'autorizzazione all'Europrogramme ad operare in Italia, scaduta il 31 marzo scorso — e comunque per il termine che la CONSOB do-

vrà stabilire per la validità dell'esame del prospetto informativo, come ha fatto il Ministero del tesoro per la sua parte, limitando a sei mesi il valore dell'esame delle comunicazioni che gli vengono inviate.

Nel corso del dibattito svoltosi al Senato il 18 marzo 1983, in sede di approvazione definitiva della legge n. 77 del 1983, il Gruppo comunista sottolineò la necessità dell'applicazione rigorosa di quelle norme con queste parole, che voglio riportare: « La regolamentazione provvisoria, approvata dalla Camera, pur tendendo essenzialmente a garantire la trasparenza delle attività delle società che gestiscono fondi immobiliari con la raccolta del risparmio attraverso titoli atipici, può essere applicata con rigore tale da impedire o far cessare iniziative che non diano sufficienti garanzie. Questa è una richiesta » — dicevamo allora — « esplicita e non solo una raccomandazione, che rivolgiamo al Governo perchè dia direttive alla CONSOB affinché, nell'attuazione di queste norme giunga alla tipicizzazione dei titoli e si avvalga dei propri poteri per un controllo molto stringente ed attento ». Aggiungevamo poi, specificamente a proposito dell'Europrogramme, « la necessità di una particolare attenzione da rivolgere ai fondi immobiliari esteri rispetto ai quali una situazione abilmente utilizzata ha consentito ad un imprenditore unico di operare in Italia ». Ciò deve comportare, concludevamo, « una maggiore severità nel controllo di questo tipo di interventi e nella tutela degli interessi del risparmiatore ed è quindi molto importante che la norma, che consente alla CONSOB di intervenire anche sulle iniziative attualmente in corso, venga applicata con l'impegno e la tempestività richieste dalla delicatezza della materia ».

Dobbiamo dire che la CONSOB non ha tenuto conto di queste richieste nel periodo di gestione del dottor Milazzo poichè, a prescindere da comportamenti illeciti per i quali uno dei commissari, il dottor Gianni Pasi, ha investito la Magistratura e informato il Presidente del Consiglio, essa ha rinunciato ad esercitare pienamente la sua funzione di garanzia di pubblicità della situa-

zione reale delle operazioni ad essa comunicate. A questo compito, però, riteniamo che non potrà sottrarsi in occasione del riesame, che dovrà essere effettuato entro breve termine, dei prospetti dell'Europogramme.

Il comportamento sia del Ministro del commercio con l'estero che della CONSOB non solo hanno consentito che si creasse una situazione allarmante, ma sono stati spregiudicatamente utilizzati per trarre in inganno l'opinione pubblica, se è vero che l'ingegner Bagnasco ha dichiarato, nel gennaio del 1984, ad un quotidiano « che i sottoscrittori sarebbero garantiti perchè — le parole sono sue — l'Europogramme viene collocato in Italia in quanto vi è l'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero e delle autorità monetarie preposte al controllo degli scambi con l'estero, le quali per concederlo hanno naturalmente — e invece non l'hanno fatto — verificato la trasparenza del fondo. Se non bastasse, aggiunge l'ingegner Bagnasco, dopo la recente legge n. 77 è stata riconfermata la legittimità del collocamento porta a porta e questo collocamento avviene previo deposito presso la CONSOB del progetto informativo ». Conclude dicendo che « il fondo è nato in base ad una legge svizzera e notoriamente la Svizzera è un paese assai prudente e competente in questioni finanziarie ».

L'ingegner Bagnasco sa benissimo che il Ministero del commercio con l'estero e le autorità monetarie si sono irresponsabilmente limitate dal 1969 al 1983 a verificare gli aspetti valutari e non quelli finanziari dell'operazione. Sa benissimo che le autorità di controllo svizzere, a parte il loro ovvio scarso interesse per le sorti del risparmio italiano, hanno esposto le difficoltà insuperabili per l'esercizio del controllo su un fondo che agisce all'estero. Sa benissimo che egli stesso ha rifiutato di fornire alla CONSOB il rapporto dettagliato della società di revisione svizzera, rapporto previsto dall'articolo 38 della legge federale. E infine sa che il collocamento porta a porta continua di fatto ad essere effettuato nei termini in cui lo era prima della legge

n. 77 solo perchè la CONSOB, dopo un anno, non ne ha ancora proposto il regolamento.

Ciò che importa, tuttavia, onorevoli colleghi, è aver chiara la situazione in cui si trova il fondo Europrogramme. Dal rapporto di gestione del 30 giugno 1983 si desume che gli immobili sono 78 e per il 90 per cento situati in Italia, che il loro valore di costo è in lire italiane di 1.148 miliardi e il valore venale è di 1.217 miliardi; il 54 per cento di questi immobili è destinato ad uffici e centri direzionali, il 20 per cento ad attività industriali e molti sono stati costruiti per grandi aziende impegnate a prenderli in *leasing*. Questi immobili sono gravati da mutui fondiari per circa il 20 per cento del loro valore. Alcuni di essi, come quello di Agrate, di Pozzo d'Adda e il centro direzionale FIAT, richiedono, per essere ultimati, investimenti per alcune centinaia di miliardi. Nell'esercizio 1982-83 il valore venale del patrimonio netto è stato calcolato in 1.082 miliardi e ha registrato, rispetto al precedente esercizio, un incremento del 4 per cento, incremento che in realtà rappresenta una diminuzione, se si considera che è stato ottenuto grazie alla riduzione di 140 milioni di franchi del fondo per imposte in caso di liquidazione a seguito dell'applicazione della *Visentini-bis*.

L'aumento del valore delle quote, che rappresenta per i sottoscrittori il rendimento non distribuito, espresso in lire correnti è stato, nei 12 mesi, dell'11,4 per cento: inferiore quindi sia al saggio di inflazione che al rendimento dei titoli di Stato. Ma anche questo è un aumento apparente perchè deriva dal fatto che la lira nello stesso periodo si è svalutata rispetto al franco per cui, calcolato in franchi, il valore delle quote è diminuito del 2,7 per cento.

È infine diminuita la liquidità mentre aumentano le richieste di rimborso delle quote, aumentano i ritardi nei rimborsi derivanti dalle difficoltà crescenti che la società incaricata del collocamento incontra nel ricollocare sul mercato le quote.

A questo si è giunti nonostante che i rendimenti del fondo abbiano goduto in prati-

ca di una completa esenzione fiscale e continuo in sostanza a goderne dopo la conversione in legge del decreto n. 649 del 1983 per — bisogna qui ripeterlo — le scandalose modificazioni che la Democrazia cristiana è riuscita ad imporre.

Questa situazione, onorevoli colleghi, era prevedibile e inevitabile a prescindere da errori o abusi di chi ha gestito il fondo. Lo ha scritto qualche settimana fa « Il Sole 24 ore » rispondendo ad un proprio lettore con queste parole: « La verità è che contro i risparmiatori che hanno investito in Europrogramme congiurano il mercato e una certa loro faciloneria e che il mercato non è più, da almeno due anni, favorevole agli investimenti immobiliari. E di ciò non ha colpa nessuno. Se di conseguenza le richieste di rimborso superano largamente le nuove sottoscrizioni non c'è nulla da fare nè alcuno da incolpare. Si deve invece osservare che il meccanismo dell'Europrogramme come fondo immobiliare aperto era particolarmente vulnerabile a un mutamento di venti e doveva essere facile immaginarlo almeno per le persone responsabili e di buon senso come gli esperti del Ministero del tesoro che, chiamati a consulto per fare una legge sui fondi immobiliari, suggerirono la formula del fondo chiuso proprio perchè immaginavano che il fondo aperto poteva naufragare al primo mutamento degli umori del mercato: doveva quindi essere tanto più facile da capire per il Governo e gli organismi di controllo del mercato finanziario come la CONSOB. E qui i risparmiatori hanno ragione di lamentarsi. L'Europrogramme infatti non è mai stato venduto clandestinamente o fuori di ogni intervento dell'autorità. L'autorizzazione a venderlo in Italia è stata data anno dopo anno dal Ministero del commercio con l'estero. Per la parte sua la CONSOB di Vincenzo Milazzo dava l'autorizzazione alla vendita porta a porta sulla base dei prospetti presentati dall'Europrogramme. Un doppio marchio, quindi, quello del commercio estero e quello CONSOB, che poteva indurre i risparmiatori a ritenere che il prodotto da loro acqui-

stato non correva certo il rischio di trasformarsi in qualcosa d'altro ».

E vengo alle mie domande conclusive.

PRESIDENTE. La pregherei di renderle succinte perchè il tempo a sua disposizione è quasi scaduto.

BONAZZI. Sono nei termini però.

A questo punto può la CONSOB, può la Banca d'Italia, possono il Ministero del tesoro e quello del commercio estero, possono il Presidente del Consiglio e il Governo nel suo complesso coprirsi con l'argomento, usato recentemente dal Ministro del tesoro, che non sono possibili interventi autoritativi? Si tratta anche di evitare, onorevole Sottosegretario, che possano essere tentate, ingannando gli interessati, operazioni impossibili o spericolate come quelle ventilate in questi mesi: trasformare, ad esempio, il fondo di diritto svizzero in fondo chiuso, quotato in borsa, di diritto italiano per il quale non esiste una legislazione vigente; o contrarre un mutuo fondiario richiesto ad alcuni istituti di credito che accollerebbe alla gestione l'onere gravoso di interessi per altri 300 miliardi circa di lire.

Il Governo e i Ministri più interessati, anche tramite la Banca d'Italia e la CONSOB, non solo per le responsabilità che hanno assunto nel corso di questa vicenda, ma anche per il dovere di controllare le attività finanziarie e tutelare il risparmio, devono, a mio parere, prendere l'iniziativa di prospettare agli organi federali — che per la legge svizzera hanno il compito di sorveglianza e di intervento sui fondi comuni — lo stato delle cose e concordare con loro misure che, escludendo la gestione attuale, promuovano la chiusura e la liquidazione alle migliori condizioni e nei tempi necessari del fondo « Europrogramme serie 69 ». Solo in questo modo si potrà garantire: che il cospicuo patrimonio del fondo sia adeguatamente realizzato e destinato a rimborsare i sottoscrittori; che il nascente mercato nazionale dei fondi comuni immobiliari non sia pregiudicato dagli allarmi e dagli, altrimenti probabili, esiti negativi di Europro-

gramme; che, infine, il sistema finanziario italiano non continui a covare una situazione esplosiva per scoprirne la pericolosità — come in altri casi clamorosi è accaduto — solo quando non resta che rassegnarsi a raccogliere i cocci. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

* **FRACANZANI**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento all'interpellanza del senatore Bonazzi ed altri si premette anzitutto che la legge 23 marzo 1983, n. 77, conferisce alla Banca d'Italia — articolo 11 — e alla CONSOB — articolo 12 — poteri volti da un lato al controllo dei flussi finanziari e dall'altro alla verifica della trasparenza delle informazioni che gli operatori del settore sono tenuti a fornire al pubblico dei sottoscrittori, con esclusione di ogni valutazione in ordine alla solvibilità dell'emittente ed alla convenienza del titolo. In particolare la Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro, ha fatto presente che le comunicazioni di cui al citato articolo 11 sono state effettuate dalla « GE.DE.CO. investimenti S.p.A. » di Milano la quale, per quanto ci ha detto, stante l'attuale carenza legislativa, non opera sotto il controllo della Banca medesima. L'istituto di emissione ha altresì soggiunto che sia la società di gestione dei fondi Europrogramme — la IFI-Interfininvest S.p.A. di Lugano — (denominata dalla legislazione elvetica « Società di direzione ») che la GE.DE.CO. Investimenti si sono uniformate all'obbligo di segnalare all'istituto medesimo, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 77 del 1983, l'attività di collocamento di detti fondi fornendo dati quantitativi sui collocamenti già effettuati ed i prezzi delle relative quote e che, nell'ambito degli specifici poteri sopra indicati, la Banca d'Italia non ha riscontrato gli estremi per alcun intervento restrittivo.

Dal canto suo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale compete la vigilanza sulle società fiduciarie, ha rilevato, sempre in relazione all'attuale

situazione normativa, di non essere in grado di fornire valutazioni sulla politica gestionale del gruppo, cui fanno capo i fondi Europrogramme, o sulla redditività degli investimenti da questo promossi. Lo stesso Ministero dell'industria ha inoltre osservato che, dagli atti trasmessi dalla società « Europrogramme Fiduciaria S.p.A. » di Milano, risulta che la direzione del fondo in oggetto è attribuita alla « IFI - Interfininvest S.p.A. » la quale, autorizzata alla distribuzione del « Fondo serie 69 » in Italia, ha stipulato, per la promozione del fondo e per il collocamento delle sue quote, un contratto di agenzia in esclusiva con la « GE.DE.CO. Investimenti S.p.A. » di Milano, che agisce quindi su istruzioni della « IFI - Interfininvest ». L'investitore che aderisce all'operazione proposta dalla GE.DE.CO. sottoscrive pertanto un contratto con la « Europrogramme Fiduciaria S.p.A. » conferendole l'incarico di sottoscrivere o acquistare per suo conto le quote suddette e, tramite la intestazione fiduciaria, di provvedere alla loro successiva amministrazione.

A sua volta la CONSOB, anch'essa su richiesta del Ministero del tesoro, ha informato che, dopo aver ricevuto, in data 31 marzo 1983, da parte della IFI - Interfininvest, promotrice, e della « GE.DE.CO. Investimenti S.p.A. », distributrice, la comunicazione relativa al collocamento, autorizzato fino al 31 marzo 1984 dal Ministero del commercio con l'estero con foglio n. V-801804-F-11 del 12 marzo 1983, delle quote parti del fondo « Europrogramme international serie 69 », ha promosso un'approfondita istruttoria in merito, ai sensi della richiamata legge 23 marzo 1983, n. 77, conclusasi il 4 luglio 1983 con la pubblicazione del prospetto informativo predisposta dalla stessa IFI - Interfininvest, relativa al fondo in oggetto.

La CONSOB ha poi soggiunto che la IFI-Interfininvest si impegnava a produrre il rapporto di gestione al 30 giugno 1983, corredato da apposita relazione di certificazione redatta da una delle società di revisione iscritte all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relazione in un primo tempo non pervenuta.

Il suddetto rapporto di gestione comprendente la composizione degli immobili del patrimonio, il conto patrimoniale, il conto economico e l'inventario al 30 giugno 1983 è attualmente al vaglio degli uffici della Commissione, con la relazione di certificazione sopra ricordata che risulta ora essere pervenuta alla Commissione stessa.

Sulla base delle risultanze dell'esame del suddetto rapporto di gestione, la IFI-Interfininvest dovrà derigere un nuovo prospetto informativo ai sensi degli articoli 1-18 della legge n. 216 del 1974. La Commissione medesima ha precisato che ulteriori elementi di chiarificazione sono stati chiesti alla IFI - Interfininvest, alla « GE.DE.CO. Investimenti S.p.A. » e alla commissione federale delle banche svizzere, organi di vigilanza sui fondi ai sensi della legislazione elvetica, « affinché quest'ultima fornisca opportuni elementi di valutazione atti a chiarire quale sia la reale situazione gestionale del menzionato fondo ».

Ciò premesso in via informativa, va precisato che l'ordinamento vigente non ha ancora, come è noto, provveduto a disciplinare la materia dei fondi immobiliari, come del resto è stato ricordato nell'intervento del senatore Bonazzi. Nè il Ministro del tesoro dispone di un diretto o indiretto potere di indagine circa la attendibilità e la veridicità delle comunicazioni che gli enti interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge n. 77 del 1983.

Tale situazione normativa impedisce dunque al Governo ogni giudizio circa i criteri che hanno guidato gli amministratori del fondo nella valutazione dei beni immobili costituenti il patrimonio dello stesso.

Anche in relazione a ciò il Governo ritiene indilazionabile la disciplina dei fondi di investimento immobiliari ed è impegnato ad assumere, coordinandosi con le proposte parlamentari in corso, di cui si auspica il rapido esame, le iniziative necessarie per sottoporre a controlli incisivi e determinanti i fondi immobiliari esteri attualmente operanti in Italia.

A completamento del quadro generale va comunque soggiunto che il Ministero del

commercio con l'estero che ha rilasciato a suo tempo le autorizzazioni valutarie occorrenti, ha comunicato che l'attività dello stesso Dicastero in materia va inquadrata nel processo di progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitali sulla base degli impegni assunti dall'Italia in sede OCSE.

Ciò stante il predetto Ministero, esercitando le facoltà derivategli dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, (convertito nella legge 27 giugno 1956, n. 786) ritiene opportuno regolamentare in via amministrativa la materia stabilendo, in particolare, una procedura autorizzativa in base alla quale, dopo aver sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, si è consentito il collocamento in Italia di fondi di investimenti esteri, condizionando per altro il provvedimento all'osservanza di una serie di adempimenti tra cui: 1) la costituzione in Italia da parte della società di gestione estera di una sede secondaria con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2506, 2507, 2508 del codice civile; 2) l'obbligo di pubblicizzare presso tale sede secondaria lo statuto e il regolamento di gestione del fondo nonché una sempre aggiornata situazione patrimoniale del fondo stesso; 3) l'impegno ad investire in Italia le somme qui ricavate con il collocamento delle parti, impegno che, sulla base della disciplina oggi vigente, assorbe in pratica il 100 per cento della raccolta; 4) la limitazione per un anno della validità dell'autorizzazione che viene rinnovata per uguale periodo dopo che l'Ufficio italiano cambi abbia controllato la regolarità delle operazioni poste in essere, sempre sotto il profilo valutario, e una volta che l'interessato abbia provveduto ad esibire una attestazione delle competenti autorità certificante la regolare operatività del fondo estero nel paese di origine.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, debbo dichiararmi insoddisfatto della risposta anche perchè alcune sue parti mi appaiono tali da accogliere implicitamente almeno qualche

osservazione che ho fatto; quindi, secondo me, le conclusioni cui il Governo poteva arrivare avrebbero dovuto essere diverse. Molto brevemente farò alcune considerazioni secondo l'ordine temporale dello sviluppo della vicenda.

Non è soddisfacente la risposta relativa al comportamento del Ministero per il commercio con l'estero prima dell'entrata in vigore della legge n. 77 del 1983; infatti esso ha consentito che operasse in Italia, per circa 14 anni, un fondo immobiliare aperto, rispetto al quale il giudizio unanime è negativo, almeno quello del Parlamento italiano ma non solo del Parlamento, agendo in condizioni di monopolio. Pertanto sono stati raccolti in questo periodo — nel quale, per questo tipo di organismo, era facile raccogliere, almeno in alcune fasi, fondi con destinazione immobiliare — 1.200 miliardi di lire da 78.000 risparmiatori.

Non è soddisfacente la parte che riguarda soprattutto il primo esame della CONSOB del maggio-agosto 1983; ma mi pare che questo mio apprezzamento, oltre che dalle mie convinzioni, derivi anche da quanto lo stesso Sottosegretario ha detto. Infatti la CONSOB per un nuovo esame, cioè per quel rapporto ispettivo che l'Europrogramme aveva in un primo tempo rifiutato, ritiene necessario approfondire gli accertamenti e, se ho compreso bene, prescrive un nuovo prospetto informativo, a distanza di sei mesi dal giorno in cui ha implicitamente autorizzato il vecchio prospetto.

Infine — e questa mi pare la parte più rilevante, quella che giustifica la mia insoddisfazione — ritengo che di fronte ad una operazione di tale portata finanziaria, ed anche con implicazioni sociali (78.000 risparmiatori hanno affidato il loro denaro a questa istituzione), non ci si possa limitare ad una burocratica verifica dell'applicazione delle funzioni di sorveglianza e di controllo. La Banca d'Italia (la quale può essere naturalmente stimolata e sollecitata dal Governo in questo senso) e la CONSOB hanno il dovere secondo me non giuridico, ma certamente connesso alla loro funzione di tutela del risparmio e di controllo delle operazioni finanziarie, di assumere l'iniziativa al fine di

verificare in modo esauriente (anche al di là delle disposizioni formali della legge n. 77 del 1983, perchè niente lo impedisce) insieme all'unione delle banche svizzere, cioè all'autorità di controllo svizzera, la situazione dell'Europrogramme o della IFI-Interfininvest e di concordare le iniziative del caso.

Bisogna rompere questo reciproco alibi, per cui le autorità svizzere non si muovono, perchè hanno difficoltà a fare controlli in Italia e sono protette, o per lo meno sono separate dalla realtà dell'operazione, dall'esistenza di una società, la GE.DE.CO., che esercita indirettamente quella funzione di riscatto che dovrebbe esercitare la banca svizzera. La esercita, però, facendo attendere per mesi e mesi i sottoscrittori. Al tempo stesso, le autorità italiane non entrano nel merito della situazione perchè si tratta di una società di diritto svizzero.

Infine, prendo atto, come autocritica, del fatto che il Governo ha rinnovato qui l'impegno, assunto già nella precedente legislatura, di presentare rapidamente una propria proposta di normativa dei fondi immobiliari, ricordando che gli articoli 11 e 12 introdotti dalla legge n. 77 del 1983 — lo abbiamo riconosciuto tutti, compreso il Governo — dovevano avere una funzione transitoria e dovevano essere integrati, anzi sostituiti, da una normativa più ampia e penetrante in materia di titoli atipici e di fondi comuni immobiliari.

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni in materia di lavoro.

Saranno svolte per prime congiuntamente l'interpellanza 2-00120 e l'interrogazione 3-00179, che trattano argomenti strettamente connessi:

D'AMELIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — La sentenza della suprema Corte di cassazione, a Sezioni unite, n. 4247 del 21 settembre 1978, ha affermato il principio che i benefici introdotti dalle leggi n. 336 del 24 maggio 1970 e n. 824 del 9 ottobre 1971 a favore

degli ex combattenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici non sono applicabili sulle pensioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e ciò nel presupposto che il trattamento pensionistico corrisposto dall'assicurazione obbligatoria, essendo del tutto estraneo al trattamento di fine rapporto di lavoro del pubblico impiego, non rientra nella sfera di applicazione della normativa citata.

Ciò premesso, ricordato che i principi affermati nella sentenza n. 4247 del 1978 sono stati altresì ribaditi in altre pronunce della stessa Corte di cassazione, Sezione lavoro;

visto che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha deciso, in conseguenza, di assumere i necessari provvedimenti cautelativi per la salvaguardia dell'integrità patrimoniale dell'assicurazione generale obbligatoria;

considerato che, in mancanza di apposito provvedimento di legge, l'INPS procederà al recupero delle somme corrisposte già con il prossimo mese di marzo 1984;

rilevato che la sentenza della suprema Corte di cassazione ha posto in essere un meccanismo che, incidendo, di fatto, sui diritti acquisiti dagli ex combattenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, colpisce anche le loro pensioni, indebolendone ulteriormente il potere di acquisto, e crea disagi che aumentano le tensioni sociali,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti ed indifferibili il Governo intenda adottare per ristabilire i diritti concessi dalle citate leggi nn. 336 e 824, nonchè per evitare che altre tensioni intervengano ad indebolire il già tanto delicato equilibrio politico, economico e sociale italiano.

(2 - 00120)

BERNASSOLA, D'AMELIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della difesa.* — Per sapere se risponde a verità quanto pubblicato con molta evidenza sul quotidiano « Il Tempo » del 14

novembre 1983, sotto il titolo « L'INPS sospenderà le pensioni dei parastatali ex combattenti ».

Nella nota si afferma, tra l'altro, che verrebbe sostanzialmente annullato il beneficio concesso agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra ai fini del prepensionamento, stabilito in 7 e 10 anni dalla legge n. 336 del 1970, e ciò in base ad una sentenza della Cassazione a sezioni unite che avrebbe dichiarato nullo questo diritto sancito dalla predetta legge.

Nel citato articolo si afferma, ancora, che l'INPS intende rendere « immediatamente esecutivo » il provvedimento per le pensioni di reversibilità richieste oggi o non ancora definite e che dall'importo totale della pensione dovuta ai prepensionati ex combattenti ed invalidi di guerra verrebbe subito detratto l'importo acquisito con i benefici della legge n. 336.

Infine, l'INPS — sempre secondo la nota — procederebbe ad una revisione di tutte le pensioni attribuite con i benefici della legge n. 336 ed anzi, ove i periodi del prepensionamento non giustificassero i tempi per ottenere una pensione di anzianità normale, gli ex combattenti e gli invalidi di guerra sarebbero non solo privati della pensione, ma anche obbligati a restituire le pensioni che l'INPS ritiene di avere erroneamente erogato.

Non sfuggirà ai Ministri interrogati la gravità di misure del genere, che hanno già suscitato vivissima inquietudine in migliaia di ex combattenti ed invalidi di guerra, i quali hanno finora usufruito delle facilitazioni garantite da una legge dello Stato. Tra l'altro, si colpirebbe una categoria di cittadini che per aver compiuto il loro dovere al servizio della patria risulterebbero arbitrariamente discriminati rispetto a quelli di altre categorie per i quali invece sono perfettamente validi sia il prepensionamento che la concessione della pensione basata solo su contributi figurativi.

Gli interroganti chiedono, pertanto, una precisa risposta che serva a chiarire questa incresciosa situazione ed a tranquillizzare gli interessati.

(3 - 00179)

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, già dal novembre scorso, alcuni organi di stampa, tra i quali « Il Tempo » di Roma, davano notizia della

decisione dell'INPS di provvedere al recupero di somme « indebitamente » versate agli *ex* combattenti e agli invalidi di guerra che avevano goduto delle leggi n. 336 del 24 maggio 1970 e n. 824 del 9 ottobre 1971, a favore, appunto, degli *ex* combattenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue D'AMELIO). Facilmente si comprende come una simile notizia abbia causato preoccupazioni nella categoria interessata, vale a dire in tutti i pensionati che hanno goduto dei benefici di queste leggi.

Ho creduto doveroso fare un'analisi, un'indagine ed appurare che a seguito di una sentenza della suprema Corte di cassazione a sezioni riunite (esattamente la n. 4247 del 21 settembre 1978) si affermava il principio che i benefici introdotti dalle leggi n. 336 del 24 maggio 1970 e n. 824 del 9 ottobre 1971 a favore degli *ex* dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non sono applicabili sulle pensioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e ciò nel presupposto che il trattamento pensionistico corrisposto dalla assicurazione obbligatoria non rientra nella sfera di applicazione della normativa citata. A seguito di questa sentenza della suprema Corte di cassazione, l'INPS si è trovata nell'ingrato, ma sotto certi aspetti anche dovuto, compito di procedere all'applicazione di questa sentenza.

Conseguentemente doveva assumere i necessari provvedimenti cautelativi per la salvaguardia dell'integrità patrimoniale dell'assicurazione generale obbligatoria, provvedendo, appunto, a trattenere dalle pensioni che stanno per essere erogate o sono in via di erogazione quelle somme indebitamente fino ad oggi erogate.

C'è di più; tutti i beneficiari di queste leggi, alcuni dei quali sono andati in pensione 10 anni fa, altri 7 anni fa, è chiaro che si

trovano in uno stato di disagio notevole in quanto, dovendo retrocedere all'INPS le somme già godute, si trovano, assieme alle loro famiglie, in uno stato di disagio facilmente comprensibile.

La mia interpellanza al Governo chiede prima di tutto di far luce su questa vicenda perchè l'applicazione di tale sentenza pone in essere un meccanismo che, incidendo di fatto sui diritti acquisiti dagli *ex* combattenti dipendenti dall'amministrazione dello Stato e da enti pubblici, colpisce anche le loro pensioni, indebolendone ulteriormente il potere di acquisto, e crea disagi che aumentano le tensioni sociali. Da tutto questo, molto brevemente, ma, credo, con la passione che ci deve contraddistinguere, deriva la mia richiesta al Governo di conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ristabilire i diritti concessi dalle citate leggi nn. 336 e 824 in virtù, a mio avviso, di un diritto acquisito da parte di queste categorie, con la conseguenza, ovviamente, che se, come mi auguro, il provvedimento del Governo dovesse intervenire con la sollecitudine e la tempestività che il caso richiede, è chiaro che si porrebbe un limite o si annullerebbero quelle tensioni che, inserite in questo particolare momento già tanto delicato per la nostra democrazia, certamente introdurrebbero una turbativa a tutto svantaggio della credibilità dello Stato e quindi della democrazia stessa.

Per tutti questi motivi, anche se brevemente esposti, ho presentato questa interpellanza e mi auguro che il rappresentante

del Governo voglia rispondere facendosi carico del problema e delle conseguenze che questo comporta su milioni di lavoratori *ex combattenti* e sulle loro famiglie al fine di ristabilire un principio di equità, che mi pare debba essere riaffermato dal momento che tale legge dello Stato è operante, anche se essa ha prodotto benefici soltanto per alcuni cittadini e non anche per altri, e questo non credo sia un fatto molto lodevole. Tuttavia è una legge in vigore, per cui la sentenza della Corte di cassazione, che non mi permetto di giudicare, introduce un meccanismo che è deflagratorio rispetto alle decisioni che l'INPS potrebbe assumere. Per questi motivi il Governo, facendosi carico del senso di responsabilità che sempre lo deve contraddistinguere, mi auguro voglia dare al provvedimento stesso risposte adeguate per rimettere in moto un meccanismo positivo e per ridare serenità e fiducia a tante famiglie.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alla interpellanza testè svolta e alla interrogazione 3-00179.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, risponderò dunque sia alla interpellanza D'Amelio sia alla interrogazione dei senatori Bernassola e D'Amelio, riguardanti lo stesso argomento.

Come è noto, le leggi n. 336 del 24 maggio 1970 e n. 824 del 9 ottobre 1971 hanno introdotto particolari benefici sia per il trattamento giuridico ed economico durante il servizio che per il trattamento di previdenza e di quiescenza nei riguardi dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la qualifica di *ex combattenti*.

I benefici previsti sono stati riconosciuti anche per i trattamenti di pensioni liquidate a favore di pubblici dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita, come è noto, dall'INPS. Tale riconoscimento è stato successivamente confermato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, pur in presenza della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, emessa nel 1978, la quale ha affermato il principio che i benefici di

cui trattasi non spettano nell'assicurazione generale obbligatoria in quanto il relativo trattamento pensionistico non rientrerebbe nella sfera di applicazione della legge n. 336.

In altre successive pronunce la Corte di cassazione ha ribadito il principio, già affermato nella ricordata sentenza, e a tale decisione si sono, altresì, uniformate numerose sentenze dei giudici di merito. Nel frattempo molti enti e datori di lavoro, richiamandosi a tali pronunce della magistratura, non versano i valori capitali corrispondenti al riconoscimento dei benefici combattentistici e chiedono, altresì, in restituzione quanto già versato.

Per tali ragioni l'Istituto, nell'ottobre del 1983, ha nuovamente preso in esame la complessa e delicata vicenda allo scopo di assumere decisioni che abbiano presenti, da un lato, la tutela patrimoniale della gestione previdenziale e, dall'altro, la posizione dei soggetti interessati, i quali hanno ottenuto, per svariati anni e in perfetta buona fede, il riconoscimento dei benefici combattentistici. In tale ottica l'INPS ha provveduto ad infomare della questione i diretti interessati, facendo presente che si vedrà costretto ad assumere provvedimenti di annullamento o ricostituzione in diminuzione delle pensioni liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria con l'applicazione dei benefici in parola qualora non intervenga un'adeguata soluzione del problema.

Tutto ciò premesso, si fa presente che la complessa e delicata situazione prospettata nella interpellanza e nella interrogazione è stata sollecitamente e attentamente valutata per le gravi implicazioni che, a prescindere da ogni considerazione sulla liceità o meno di rivedere posizioni pensionistiche ormai consolidate nel tempo, la riduzione o l'eventuale annullamento delle pensioni comportano. Basti infatti pensare alla situazione che verrebbe a colpire i titolari delle pensioni annullate, i quali verrebbero privati di fondamentali mezzi di sostentamento, al problema della restituzione dei capitali di competenza degli enti e datori di lavoro, all'eventuale reintegro o risarcimento nei confronti dei pensionati indotti a chiedere il collocamento a riposo sulla base delle disposizioni

emanate dall'INPS e ai complessi riflessi sotto il profilo fiscale.

Dopo avere inizialmente esaminato la possibilità di risolvere il problema in via amministrativa ed averla accantonata in quanto sarebbero comunque rimaste alcune situazioni di incertezza, il Governo, con l'intendimento di pervenire ad una soluzione definitiva mediante l'iniziativa legislativa, aveva già presentato appositi emendamenti al Senato in sede di discussione per la conversione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente la disciplina della proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983. Essendo stati, però, detti emendamenti dichiarati improponibili, il Governo si riserva di presentare con sollecitudine un apposito ed autonomo disegno di legge sulla materia; ma, anche per abbreviare i tempi, ha ritenuto più opportuno esprimere il suo consenso alla richiesta unanime della Commissione lavoro del Senato, in data 17 marzo, e della Commissione lavoro della Camera.

Pertanto sento di dover precisare all'onorevole interpellante che la Commissione lavoro della Camera ha approvato, in sede deliberante, un testo di interpretazione autentica della legge n. 336; che questo testo è stato trasmesso al Senato e che la Commissione lavoro del Senato, proprio oggi pomeriggio, ha all'ordine del giorno la stessa questione. Per queste ragioni il Governo ritiene che si possa giungere ad una rapida soluzione del problema in termini legislativi.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Sostanzialmente mi dichiaro soddisfatto, anche se gradirei, se fosse possibile, qualche precisazione. Quando il rappresentante del Governo ha detto che è stato già approvato dalla Camera dei deputati un testo legislativo, non ha precisato se tale testo prevede di porre a carico del bilancio dello Stato le somme già erogate dall'INPS o che dovranno essere erogate in futuro. Forse tali somme, attraverso una partita di giro, si danno direttamente all'INPS che si trova ad averne quindi la disponibilità. Poi-

chè l'ente erogatore dovrà sempre essere l'INPS, lo Stato dovrà rifondere all'INPS le somme già erogate in modo che il cittadino venga esonerato dal rimborso di queste somme.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3 - 00151:

DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che per effetto dell'emigrazione decine di migliaia di nostri connazionali risiedono all'estero e, avendo lavorato precedentemente in Italia, hanno maturato il diritto alla pensione da parte dell'INPS;

constatato che questi nostri connazionali, che hanno inoltrato domanda di pensione all'INPS tramite i consolati italiani e i diversi patronati di assistenza, aspettano anni e anni per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione e che, a tutt'oggi, non hanno ancora ottenuto risposta, nè negativa, nè positiva;

considerato che le organizzazioni sindacali della regione Puglia hanno chiesto da tempo un decentramento ad ogni singola sede provinciale INPS dell'ufficio per le convenzioni internazionali onde snellire le procedure,

l'interrogante chiede di sapere:

quale accorgimento il Ministro intende proporre affinché ai nostri connazionali emigrati venga riconosciuta la pensione in tempi ragionevoli e comunque più rapidi, onde evitare loro, come già successo in parecchi casi, di non potersi godere la pensione; se il Ministro intende proporre il decentramento di queste competenze alle varie sedi provinciali INPS di Puglia.

(3 - 00151)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il problema dei ritardi nella definizione delle pensioni in regime internazionale è già stato affrontato dall'INPS fin dal 1981 attraverso una radicale

ristrutturazione del settore preposto alle domande di pensione in regime internazionale, attuata mediante un consistente potenziamento dell'organico, un incremento della rete degli uffici regionali specializzati ed una integrale automatizzazione degli adempimenti. Sotto quest'ultimo profilo tutti gli uffici regionali dell'Istituto sono stati dotati di sofisticati elaboratori che, attraverso una serie di programmi appositamente elaborati, consentono di svolgere in maniera automatica un insieme di adempimenti relativi sia alla gestione delle domande, sia alla elaborazione della corrispondenza e al calcolo delle pensioni. Tutta questa nuova organizzazione ha comportato un sostanziale smaltimento del lavoro arretrato venutosi a creare presso le singole sedi provinciali e zonali.

Anche le procedure per i pagamenti internazionali sono state integralmente modificate con un largo ricorso alle tecniche informatiche. Oltre a tali iniziative l'INPS sta anche operando per garantire al futuro assetto del settore una serie di supporti che assicurino procedure più correnti e razionali.

In questo quadro è stata di recente avviata una vasta operazione di censimento dei lavoratori emigrati che ha come obiettivo quello di consentire una ricostruzione della carriera assicurativa italiana ed estera compiuta da tali lavoratori nell'ambito comunitario. In tal modo, una volta acquisiti ed elaborati i dati raccolti, gli uffici operativi potranno superare le difficoltà attualmente esistenti per la ricerca dei dati assicurativi, difficoltà che sono una delle principali cause di ritardo.

Attraverso tutta questa serie di organiche iniziative si ritiene che il problema dei ritardi delle domande in regime internazionale possa trovare la soluzione più adeguata.

Per quanto concerne, infine, il richiesto decentramento, presso alcuni uffici provinciali, di adempimenti attualmente svolti a livello regionale, l'INPS ha precisato che attualmente non esistono i presupposti per una tale iniziativa. Infatti, si è dimostrato praticamente impossibile garantire, a livello di ogni singolo ufficio provinciale, l'esistenza costante e numericamente adeguata di un nucleo di personale avente quelle ca-

ratteristiche di specializzazione e professionalità che si richiedono normalmente per gli operatori addetti al particolare tipo di adesione. Del resto, mentre precedenti esperienze gestionali su base provinciale non avevano dato risultati soddisfacenti, l'attuale scelta regionale sta ottenendo esiti positivi mediante la progressiva eliminazione delle giacenze.

DI CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Signor Presidente, debbo dichiararmi parzialmente soddisfatto, ma prendo atto, e do atto, dello sforzo compiuto in modo particolare da parte dell'INPS, e non dal Ministero, riconsiderando il problema dei meccanismi introdotti per accelerare il soddisfacimento del diritto dei lavoratori e dei pensionati emigrati. Però debbo dire che non mi sembra che si possa rispondere — e non accetto questa risposta — affermando che non è possibile il decentramento dalla sede regionale a quella provinciale, perchè, secondo me, questo è uno degli elementi fondamentali che ha comportato e tuttora comporta notevoli ritardi nella risoluzione del pagamento delle pensioni ai nostri connazionali. Viceversa, se venisse snellito il decentramento, si potrebbe, a mio avviso, accelerare il godimento del diritto di questi nostri connazionali che hanno lavorato per tanto tempo, maturando il diritto alla pensione.

A mio avviso, non regge neanche l'affermazione che non c'è personale qualificato per eventuali attività generali e particolari in materia di pensioni a regime internazionale.

Circa la necessità di andare incontro a queste esigenze, mi sembra che nella risposta del Sottosegretario si possa cogliere una nota positiva. Si è infatti accennato alla possibilità di introdurre nuovi meccanismi. Riterrai comunque opportuno, ove non vi fosse personale adeguato, procedere alla sua formazione. Avrei quindi desiderato che nella risposta del Governo si fosse accennato alla possibilità di programmare corsi di perfezionamento e di qualificazione.

Per queste ragioni mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3 - 00153:

DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che è diventata insostenibile la situazione in tutte le strutture del Ministero (uffici regionali, provinciali, comunali, zonali e frazionali) a causa della carenza degli organici, con doppio e triplo incarico assegnato ad un personale limitato, e di una effettiva mancanza di suppellettili e di sedi, molte volte site in zone periferiche, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro è a conoscenza della quasi totale mancanza di funzionalità degli uffici del lavoro di Bari e provincia e di tutta la regione Puglia.

Tale situazione si è creata in seguito all'invio di una circolare, da parte del direttore provinciale di Bari, dottor Celestino Scarimboli, alle suddette sezioni del lavoro, circolare che recita testualmente: « È ben noto alle SS.LL. il notevole aumento che nel corso di quest'ultimo biennio hanno subito in particolare le spese telefoniche. Tra l'altro, il canone è passato dalle 6.900 lire a circa 50.000 lire, gli scatti hanno superato mediamente le 100 lire per unità ed infine l'introduzione della TUT per le grandi città e l'aumento programmato per l'anno corrente hanno portato il costo del servizio ad un livello molto alto.

Contestualmente, non essendo state preventivamente aumentate le somme stanziare in bilancio per l'anno 1982 in modo congruo, nè, vieppiù, concordate nella misura richiesta per l'anno in corso (e presumibilmente per l'anno 1984) le somme indicate da questa Amministrazione (vedi in proposito il disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 - Atto Camera n. 14), gli uffici centrali amministrativi si trovano in gravi difficoltà per far fronte alle spese suddette.

Tale essendo il quadro operativo generale e stante il chiaro proponimento del Go-

verno verso una riduzione drastica della spesa corrente, ciò che non consente di sperare in un miglioramento della situazione a breve termine, sono costretto a rivolgere alle SS.LL. un fermo invito a contenere da subito e in maniera notevole l'uso del telefono ricorrendo anche, laddove possibile, ad una riduzione del numero delle linee attualmente in uso.

I capi regionali sono incaricati, per le loro funzioni di coordinamento, di promuovere incontri *ad hoc* nelle rispettive regioni di competenza al fine di individuare quei possibili meccanismi ed accorgimenti che consentiranno di pervenire al risultato richiesto, che, si auspica, consenta un risparmio di spese non inferiore ad un terzo, riferendo in merito alla divisione XV di questa direzione generale.

È di tutta evidenza l'urgenza che riveste la questione in argomento.

Tanto doverosamente trascritto, stante la notevole entità delle spese sinora sopportate (per le quali resta salva l'azione di addebito di cui è cenno nella circolare n. 12, prot. 12155, del 2 aprile 1983), e in attesa di individuare le utenze da ridurre, si dispone che, a far tempo dall'arrivo della presente, gli apparecchi telefonici in dotazione a codeste divisioni siano utilizzati solo in ricezione con l'assoluto divieto di effettuare chiamate sia urbane che interurbane e con l'avvertenza che l'importo di eventuali scatti risultanti dalle fatture sarà addebitato agli inadempienti».

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere:

il pensiero del Ministro di fronte alla drammatica situazione di totale e profonda crisi funzionale e strutturale delle sezioni di collocamento del Ministero nella regione Puglia e quali provvedimenti legislativi e finanziari intende prendere;

se il Ministro considera legittima l'azione del direttore provinciale di Bari, come esposta nella suddetta circolare, ed in particolare come giudica la decisione di ridurre le linee telefoniche urbane e interurbane e di limitarne notevolmente l'uso, creando gravissimi scompensi e difficoltà di funzionamento.

(3 - 00153)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si premette che gli uffici del lavoro di Bari e provincia e di tutta la regione Puglia — come, peraltro, tutte le altre dipendenze periferiche operanti nel resto del territorio nazionale — pur dovendo agire in una situazione di grave difficoltà per carenza di strutture e di organici, fanno fronte ai loro compiti istituzionali con estrema capacità, diligenza e senso di responsabilità, come peraltro sembra essere confermato anche nell'apprezzamento dell'interrogante.

Per quanto riguarda le limitazioni all'uso del telefono disposte dal direttore dell'ufficio provinciale di Bari con la circolare citata nell'interrogazione si fa presente che l'operato del predetto funzionario risulta corretto e conforme alle direttive emanate dal Ministero, dato l'incremento enorme del costo dell'uso del telefono.

È stata, infatti, indispensabile l'adozione, a livello nazionale, di tali provvedimenti restrittivi al fine di contenere le spese in argomento entro gli stanziamenti previsti in bilancio sui rispettivi capitoli di spesa.

A tale proposito si deve notare che già da diversi anni le somme richieste dal Ministero in sede di predisposizione del bilancio preventivo vengono notevolmente ridotte. In particolare, per il 1983, lo stanziamento previsto è stato di 2 miliardi e 300 milioni per gli uffici provinciali e di 2 miliardi e 400 milioni per le sezioni comunali, e ciò è certamente inferiore a quanto necessario, sui rispettivi capitoli.

Le successive integrazioni di fondi richieste in sede di assestamento di bilancio sono state corrisposte in misura inferiore alla metà di quanto era stato calcolato indispensabile fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Del resto la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato impone ai suoi funzionari delegati il rispetto degli importi assegnati sui vari capitoli come limite massimo degli impegni che gli stessi possono assumere, nè consen-

te di trasferire spese da un capitolo all'altro o da un esercizio all'altro.

Per l'anno in corso, comunque, lo stanziamento è stato maggiorato di 600 milioni e, se sarà accolta integralmente — come si ha motivo di ritenere — l'ulteriore richiesta, circa 500 milioni, che verrà avanzata dal Ministero del tesoro, il problema dovrà intendersi superato e non si verificheranno gli inconvenienti lamentati nell'interrogazione.

DI CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CORATO. Mi dichiaro del tutto insoddisfatto della risposta alla mia interrogazione in quanto in essa era chiaramente indicata la situazione di carente funzionamento delle strutture degli uffici di collocamento ai livelli provinciali, regionali, comunali e frazionali, da attribuirsi soprattutto alla carenza degli organici. Non mi sembra che la risposta consideri questo come l'elemento centrale per far funzionare adeguatamente tali strutture che devono rispondere alla domanda che proviene dai lavoratori e dal movimento sindacale nel suo insieme.

Nel manifestare tale mia preoccupazione, non ne faccio carico ad inadempienze o a carenze del personale in servizio; se ad un funzionario si affidano troppi incarichi, necessariamente egli non può adempiere in modo adeguato alle proprie funzioni, a prescindere dalle sue capacità professionali.

Vi è poi la seconda questione sollevata nella mia interrogazione, ossia quella relativa all'uso del telefono. Anche se la spesa è circoscritta, è in ogni caso necessario l'uso del telefono. A mio avviso, capovolgendo la questione, possiamo dire che, oggi come oggi, l'uso del telefono è il supporto indispensabile di ogni attività. Se non è così, il Governo deve dircelo chiaramente, ma una risposta che tenga conto dei soli aspetti finanziari mi sembra inadeguata.

Vi è poi il problema di una più complessiva scelta di fondo che non può essere fatta risalire ai funzionari in quanto quella disposizione non è del funzionario provinciale o regionale, ma è una disposizione del Ministero e non si può non tener conto che essa

penalizza o minaccia di penalizzare gli ottimi funzionari presenti nelle strutture del collocamento della provincia di Bari e della regione Puglia.

La mia insoddisfazione per la risposta del Sottosegretario nasce dal fatto che si fa un problema di scelta precisa, non si aumentano gli organici (eppure c'è tanta disoccupazione), si riduce ulteriormente quel minimo di funzionalità limitando l'uso del telefono e si compie la scelta di paralizzare l'attività complessiva delle strutture del collocamento. Quindi, non avendo la risposta del Sottosegretario diradato le preoccupazioni poste nella mia interrogazione, non può essere ritenuta soddisfacente.

Prendo atto dell'aumento del fondo di 600 milioni e degli ulteriori 500 milioni, ma vorrei ricordare che, nel corso del dibattito presso la Commissione lavoro, in sede di approvazione del bilancio del Ministero del lavoro, noi eravamo dell'avviso di aumentare gli stanziamenti. Abbiamo infatti rilevato l'insufficienza dei mezzi finanziari, da cui derivava necessariamente la carenza della funzionalità delle strutture del collocamento. Tale situazione viene oggi ad aggravarsi ancora di più e ciò conferma che erano fondate le nostre preoccupazioni manifestate in sede di approvazione del bilancio e della legge finanziaria.

Per questa ragione dichiaro che non mi soddisfa la risposta del Sottosegretario ed aggiungo che siamo di fronte ad una scelta precisa da parte del Governo che non vuole far funzionare questa struttura sindacale del collocamento che, a mio parere, invece deve essere rilanciata ed avere la sua funzionalità, cosa che oggi, causa l'inosservanza governativa, non avviene.

Per queste ragioni sono insoddisfatto della risposta che mi è stata data.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3 - 00169:

PINTO Michele. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che pochi anni addietro fu installato a Ogliastro Cilento, nella zona meridionale

della provincia di Salerno, un complesso industriale denominato « Mistrall » per la costruzione di rimorchi, semirimorchi ed autobus, che comportò l'avviamento al lavoro di 40 unità;

che l'avvio di questa industria, una delle poche metalmeccaniche del Cilento, rappresentò la rottura di un'atavica concezione che aveva escluso le zone interne del salernitano da ogni significativa iniziativa industriale e fu salutato come un positivo segnale per una presenza industriale compatibile con le vocazioni del territorio;

che l'azienda suddetta, in effetti, decollò, conquistando ben presto, anche per la mai smentita capacità e tenacia dei lavoratori cilentani, il mercato interno ed estero, suscitando anche iniziative produttive indotte;

che dallo scorso anno, però, una crisi improvvisa e dai contorni nebulosi ed incerti ha scosso l'azienda che, comunque, riprendeva quota fin dall'inizio del corrente anno 1983 quando, su licenza della società tedesca « Spitzer », mutò l'oggetto della produzione, indirizzandosi verso la costruzione di autobotti, la cui richiesta era sempre più pressante almeno nel mercato meridionale;

che, invece, la « Mistrall-Spitzer », contraddicendo ogni pur valida speranza della vigilia, precipitava in un vero stato fallimentare, ufficializzato, poi, con istanze dei creditori dell'azienda innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), che il 23 novembre 1983 dovrà esaminare e decidere;

esprimendo la viva preoccupazione dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché quella degli enti locali e delle forze sindacali e politiche che, al di là del pur grave episodio contro l'occupazione — che si aggiunge a quello più vistoso degli oltre 1.000 licenziamenti operati dalla « Marzotto » di Salerno — guardano al fallimento della « Mistrall » anche come ad una concreta e pericolosa disincetivazione di altre iniziative industriali in corso o solo « pensate » per l'interno della provincia di Salerno,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti, tempestive ed adeguate iniziative si intendono assumere per scongiurare la paventata dichiarazione giudiziaria di fallimento della « Mistrall » di Ogliastro Cilen-

to (Salerno) e per assicurare la pur possibile ripresa di attività dell'importante complesso.

(3 - 00169)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, la società per azioni Mistrall di Ogliastro Cilento ha effettivamente iniziato l'attività produttiva nel 1977 con un organico di 35 dipendenti di cui la maggioranza operai.

La produzione originaria, fino a tutto l'anno 1981, ha riguardato soprattutto semirimorchi di tipo tradizionale.

Nel 1982 l'azienda ha riconvertito gradualmente i propri impianti per una produzione più qualificata, in particolare semirimorchi formato silo per il trasporto di carbone e cemento.

Il cambiamento produttivo ha trovato giustificazione nella concessione, da parte della società tedesca Spitzer, del brevetto per la costruzione dei siloveicoli anzidetti.

Con la concessione in parola la Mistrall è divenuta l'unica azienda in Italia specializzata in tale tipo di produzione.

Le prospettive, all'inizio del cambiamento produttivo, sono state pertanto tali da giustificare anche una richiesta di finanziamento di circa 2 miliardi da parte della Isveimer per un piano di ampliamento della struttura produttiva e dell'organico. Contrariamente alle previsioni, però, mentre è venuta a ridimensionarsi la commessa ricevuta dalla Spitzer, l'azienda da parte sua si è trovata in una improvvisa crisi finanziaria che ha fatto venir meno la preannunciata erogazione Isveimer.

All'inizio dell'anno 1983, la vertenza sindacale, che la situazione ha fatto scaturire, ha portato alla decisione delle parti, in presenza della condizione di crisi e nella prospettiva di una sua positiva soluzione, di far ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti. La Mistrall ha inoltrato infatti al Ministero la richiesta di integrazione salariale a decorrere dal marzo 1983, ai sensi della legge n. 675 del

1977 per crisi aziendale, crisi che è stata riconosciuta dal marzo al settembre 1983 e successivamente prorogata fino al marzo 1984. È in fase di istruttoria la successiva richiesta di proroga fino al giugno del presente anno.

La situazione attuale vede la formazione di una nuova società avvenuta dopo che la precedente, nel periodo settembre-ottobre 1983, si è sciolta a causa dell'impossibilità di ricapitalizzarsi.

La nuova società ha confermato la ripresa in termini produttivi dell'attività, anche se limitata. Attualmente, infatti, l'azienda utilizza 13 unità su un totale di 33 dipendenti e, in un incontro svoltosi tra le parti sociali interessate, alcuni giorni or sono, presso la prefettura di Salerno, ha presentato un piano completo di risanamento della situazione deficitaria di sviluppo produttivo e di mantenimento dei livelli occupazionali, piano per la cui attuazione gli uffici periferici del Ministero, nell'ambito delle loro competenze, svolgeranno ogni possibile intervento.

PINTO MICHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO MICHELE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la ringrazio per la risposta che ha dato alla mia interrogazione. A tale proposito devo manifestare la mia parziale soddisfazione perchè l'interrogazione mirava non soltanto a sentire la cronistoria degli eventi che hanno portato alla difficoltà economica dell'azienda Mistrall, ma a conoscere quali iniziative il Governo intendesse assumere per andare incontro a quella che, nell'interrogazione da me formulata, rappresenta una, forse l'unica, azienda metalmeccanica di piccole dimensioni nella zona interna della provincia di Salerno. Prendo atto delle intenzioni del Ministero del lavoro, ma vorrei rivolgere una calda e viva preghiera al Ministro ed al Sottosegretario affinché si indirizzi una sollecitazione all'ISVEIMER allo scopo di riassicurare alla nuova società quel finanziamento di due miliardi già chiesto dalla Mistrall; in tal modo potrebbe essere ripresa in pieno l'attività di lavoro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3 - 00078:

PINTUS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Premesso:

che il sistema di previdenza e quiescenza dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato è tuttora regolato da diverse disposizioni, reciprocamente integrate: decreto ministeriale 26 maggio 1937, decreto ministeriale 1º luglio 1952, legge 7 febbraio 1951, n. 72 (cosiddetta « legge Ferrario »);

che in applicazione della legge 23 febbraio 1968, n. 125, il decreto ministeriale 16 marzo 1970 ha modificato in senso pensionistico il sistema di quiescenza dei dipendenti di cui sopra, consentendo loro la possibilità di optare tra il sistema originariamente vigente (con liquidazione finale del fondo di previdenza a capitalizzazione, con rivalutazione parametrica annuale degli stipendi) ed il nuovo sistema previsto dalla legge (con corresponsione di trattamento pensionistico);

che la mancata regolamentazione dell'intera materia con la necessaria precisione da parte del legislatore ha di fatto creato inammissibili diversità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione prima del 16 marzo 1970 e dipendenti collocati in pensione dopo tale data, nonchè tra dipendenti che hanno esercitato l'opzione a favore del trattamento di quiescenza con liquidazione dei fondi di previdenza a capitalizzazione e dipendenti che hanno preferito il sistema pensionistico, ed infine tra dipendenti delle Camere di commercio e tutti gli altri dipendenti del settore pubblico;

che la confusa disciplina della materia, chiaramente ispirata a protezioni corporative, ha dato luogo ad un contenzioso che ha richiesto, in due successive occasioni, l'intervento del Consiglio di Stato in seduta plenaria;

che, per effetto delle suddette pronunce del massimo organo di giurisdizione amministrativa, le Camere di commercio hanno, proprio nei mesi scorsi, provveduto a paga-

re ai propri dipendenti, a titolo di rideterminazione dei fondi di previdenza a capitalizzazione, somme notevolmente ingenti, con un esborso globale di numerose decine di miliardi di lire;

che il perverso meccanismo di indicizzazione introdotto dalla cosiddetta « legge Ferrario » soprarichiamata continua ad operare, realizzando una costante rivalutazione parametrica degli stipendi dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, in tal modo contribuendo alla incontrollata lievitazione della spesa pubblica;

che, in particolare, la CCIAA di Varese, dopo aver liquidato ad un gruppo di dipendenti somme nell'ordine delle centinaia di milioni di lire, con punte massime superiori ai 600 milioni, ha proceduto alla rideterminazione dei fondi di quiescenza di circa 70 dipendenti, in parte in servizio ed in parte già collocati in pensione;

che, per effetto di un'incongrua difesa della stessa CCIAA di Varese nel corso del giudizio amministrativo, la liquidazione a favore dei dipendenti che avevano adito l'organo giurisdizionale è stata effettuata sulla base della retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio (o dell'opzione per il sistema pensionistico CPDEL), con conseguente sensibile aggravio degli oneri per l'amministrazione,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di episodi, come quelli soprarichiamati, che suonano derisione per tutti i lavoratori dipendenti ai quali ci si appresta ad imporre pesanti sacrifici;

se ritengano compatibile con la politica di rigore che si dichiara di voler perseguire il mantenimento di disposizioni del tipo di quelle richiamate;

quale giustificazione sorregga il trattamento aggiuntivo previsto dal decreto ministeriale 17 marzo 1970 e riservato ai dipendenti delle Camere di commercio, anche alla luce dell'incidentale giudizio di illegittimità espresso sul trattamento in questione dal

TAR della Lombardia con la sentenza 15 luglio 1980;

quale disposizione di legge autorizzi la liquidazione degli interessi su base trimestrale invece che annuale, ed il corrispondente anatocismo, così come effettuata dalla CCIAA di Varese a favore dei propri dipendenti.

(3 - 00078)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, in via preliminare devo fare presente che le norme legislative e regolamentari che disciplinano attualmente il trattamento di quiescenza del personale delle camere di commercio sono di due tipi. Innanzitutto vi sono le pensioni vitalizie a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) per il personale assunto dopo il 16 marzo 1970, data del regolamento-tipo emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 125 del 23 febbraio 1968, e per il personale che, in servizio alla predetta data, abbia optato per tale trattamento nei termini di legge; in secondo luogo vi sono i fondi di previdenza a capitalizzazione — l'unico sistema di quiescenza vigente prima del citato regolamento — per i soli dipendenti che non abbiano optato per il sistema pensionistico di cui ho detto prima. La diversità dei trattamenti predetti configura una situazione del tutto normale, avendo il sistema pensionistico fatto salvi i diritti acquisiti con il trattamento dei fondi a capitalizzazione, che è stato mantenuto ad esaurimento. Quest'ultimo, consistente in una liquidazione *una tantum*, è disciplinato, oltre che da norme regolamentari, dalla legge n. 72 del 7 febbraio 1951, che ne ha previsto la rivalutazione in rapporto alle variazioni dello stipendio. Il meccanismo di tale rivalutazione è naturalmente diverso dalla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, ma è ad esso in qualche modo parallelo, rispondendo alla stessa logica.

Per quanto riguarda l'anomalia delle liquidazioni effettuate a favore dei dipendenti

della camera di commercio di Varese, oggetto dell'interrogazione in particolar modo, essa va attribuita a motivi che non attengono ai criteri di formazione e di rivalutazione dei fondi in parola normalmente applicati, bensì alle pressioni ed alle richieste dei dipendenti, all'insufficiente difesa giudiziaria del predetto ente ed infine al giudizio del TAR Lombardia, seguito dal giudizio di ottemperanza del Consiglio di Stato.

L'interrogazione faceva inoltre riferimento ad una serie di questioni precise e specifiche cui voglio naturalmente rispondere. Il Governo non ha possibilità di interferire nelle decisioni degli organi giurisdizionali, nè in quelle delle amministrazioni camerale quali, nell'ambito della loro autonomia, sono libere di costituirsi in giudizio; la camera di commercio di Varese però non ha ritenuto di farlo. Non sembra giusta la soppressione del sistema dei fondi a capitalizzazione in quanto questo, come ho già detto in precedenza, ha creato alcuni diritti soggettivi e viene mantenuto fino ad esaurimento dopo l'opzione prevista dalla legge. Su questo punto si potrebbe anche dire che la questione poteva essere risolta diversamente ma, avendo il legislatore prescelto queste due strade alternative, adesso è difficile contestare una possibilità prevista da un sistema opzionale che salvaguarda i diritti acquisiti. Inoltre, nessun trattamento aggiuntivo è previsto dal decreto ministeriale del 16 marzo 1970: l'opzione tra due sistemi, riservata al personale che era in servizio alla predetta data, non costituisce un privilegio. Infine il criterio di liquidazione degli interessi sulle maggiori somme spettanti ai dipendenti della camera di commercio di Varese è stato adottato previ accordi con il personale.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Prendo la parola per esprimere, più che l'insoddisfazione, l'assoluto sconcerto per la risposta del Governo.

Intanto, l'interrogante prende atto che la notizia riferita nella propria interrogazione, cioè dell'avvenuta corresponsione a titolo di liquidazione di somme di notevole importo, in qualche caso superiori a 600 milioni di lire, a favore dei dipendenti, è notizia vera e che, quindi, non poteva essere smentita dal Governo.

L'interrogante aveva chiesto, inoltre, se il Governo ritenesse compatibile questa disposizione con il clima di austerità instauratosi. Ricordo che l'interrogazione era stata presentata in epoca precedente al decreto-legge antinflazione; adesso a maggior ragione, dopo le polemiche che si sono avute sul decreto, si chiede conto di questo operato, che suona offesa ai lavoratori dipendenti, ai quali si chiedono dei sacrifici.

Ci saremmo aspettati di sapere dal Governo, per esempio, quanti dipendenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, assunti prima del 16 marzo 1970, siano ancora in servizio; di conoscere quanti di essi abbiano optato per il sistema pensionistico della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali; di conoscere quale sia il parere del Governo circa il contenuto dell'articolo 76 del decreto ministeriale del 16 marzo 1970 (forse per pudore questo decreto non è mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) che riconosce ai dipendenti, che abbiano effettuato l'opzione per la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, un diritto al residuo.

In altri termini, ci si sarebbe atteso in un ordinato svolgimento delle cose che il dipendente che avesse optato per un sistema diverso di previdenza fosse ammesso a godere soltanto di questo nuovo sistema. Invece, è bene che tutti sappiano che al dipendente, per effetto — per usare un termine benevolo — di una abnorme indicizzazione, si è continuato ad applicare la legge richiamata dal Sottosegretario, la legge 7 febbraio 1951, n. 72, che annualmente ristabilisce il fondo di previdenza del singolo in ragione del 17 per cento a carico dello Stato e del 5 per cento a carico del lavoratore dipendente. Anche a fronte di un giudizio incidentale di illegittimità di questa disposizione regolamentare da parte del TAR Lombardia ci si

sarebbe attesi che il Governo dichiarasse che sarebbe corso ai ripari; invece, non è successo nulla di tutto questo.

Ci saremmo aspettati che il Governo indicasse l'ammontare dell'aggravio per il bilancio dello Stato, per effetto del contenzioso amministrativo in atto e di quello testè conclusosi; ma anche su questo il Governo non ha ritenuto di dover dare risposta.

Sembra di raccogliere nelle dichiarazioni del Governo una sorta di fatalismo, quasi che si chieda di chiudere le stalle quando i buoi sono già fuggiti. Se mi si chiede come sia possibile porre rimedio a situazioni di questo genere, non essendo ammissibile che delle persone ricevano delle indennità di buonuscita dell'ordine di 600 milioni di lire in questo momento, potrei dire che si potrebbe iniziare ad eliminare una disposizione clamorosamente illegittima come l'articolo 76 del Regolamento del 1970. Che motivo c'è di mantenere un credito per il dipendente dopo l'opzione, una volta che gli è stata riconosciuta una garanzia per il suo avvenire? A mio avviso ha soltanto il valore di una regalia, tanto più se si considera che in forza di quello stesso decreto il lavoratore dipendente conserva il diritto a percepire il trattamento di indennità di anzianità anche per il periodo compreso in quelle somme che gli vengono liquidate *brevi manu* all'atto della liquidazione. In altre parole, il lavoratore dipendente riceve la pensione, quella residua parte che frattanto è maturata e in più, sempre a carico dell'ente camerale e, quindi, della collettività, una somma aggiuntiva pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, anche per quelli coperti da quel residuo al quale si è fatto riferimento.

La legge Ferrario (quello che non ha detto il rappresentante del Governo, il signor Presidente consentirà che lo dica io) consente che ogni anno a carico dello Stato venga computata la differenza tra lo stipendio goduto l'anno precedente, quando sono state fatte le prime ritenute e lo stipendio in godimento al momento in cui viene riliquidata la cassa di previdenza. E questo accade anno dopo anno. Il discorso degli interessi al quale ho fatto riferimento nel corso della

mia interrogazione riguarda il fatto che l'ente camerale, sempre accogliendo le ragioni dei dipendenti, ha liquidato gli interessi con cadenza trimestrale. Si afferma che nella giungla retributiva italiana questo è uno degli epifenomeni; sì, sarà un epifenomeno, però sarebbe anche tempo che il Governo ci ponesse rimedio, soprattutto se consideriamo che gli articoli 38 e 40 del decreto al quale ho fatto riferimento prima prevedono che tredicesima, quattordicesima e quindicesima mensilità vengano corrisposte ai dipendenti e quindi computate ai fini della pensione, comprendendo anche gli assegni familiari.

Non dico altro. Il Governo ci dice che non si può far niente e ne prendo atto. Ricordo però che quando il Governo ha voluto fare qualcosa l'ha fatto e richiamo in proposito — perchè sia utile traccia — il disegno di legge n. 554 che contiene norme interpretative in relazione ad un provvedimento che riguarda i magistrati e che ha formato oggetto già di decisione da parte degli organi giurisdizionali. Quindi non posso che dichiararmi assolutamente insoddisfatto e sconcertato.

PRESIDENTE. Avverto che, successivamente alla diramazione dell'ordine del giorno, il senatore Ossicini ha comunicato di trasformare in interrogazione a risposta scritta l'interrogazione a risposta orale 3-00285, da lui presentata insieme al senatore Loprieno:

OSSICINI, LOPRIENO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se nel piano di risanamento della cooperativa NOVA, in via Tiburtina 770, Roma (sottoposta a legge Prodi), approvato dal CIPI, siano stati inseriti i rogiti notarili dei 47 alloggi costruiti a Fiano Romano in piano di zona 167;

perchè il commissario straordinario della cooperativa NOVA, geometra Gastone Tacconi, dopo la delibera del comune di Fiano Romano sulla tabella di cessione degli alloggi, giusta convenzione stipulata il 20 maggio 1980 tra la cooperativa e il comune (arti-

colo 10), anzichè provvedere quale debito d'ufficio al rogito notarile, che tra l'altro comportava un introito ulteriore per la cooperativa, con vantaggio per i creditori, scioglieva invece i contratti in questione, invitando gli abitanti di Fiano Romano, via Palmiro Togliatti 6, 8 e 10, a rilasciare gli immobili nel più breve tempo, non curando gli aspetti sociali del problema;

se il Ministro non ritenga di intervenire, quale autorità vigilante, per l'esatto adempimento della delibera comunale del 26 ottobre 1983, restituendo la casa a chi ha già legittimamente versato svariati milioni e non ha altro alloggio disponibile.

(3 - 00285)

Passiamo quindi allo svolgimento delle interrogazioni in materia sanitaria.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00026:

MITROTTI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il periodico « Meridiano Sud », in data 15 gennaio 1981, ha reso pubblica una denuncia anonima, ma documentata, concernente illeciti commessi nell'effettuazione di controlli preventivi volti ad accertare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti dall'azienda « Ceramiche Tognami » (ex « Ceramica delle Puglie »);

stante la gravità dei fatti documentatamente denunciati, implicanti responsabilità professionali e di enti,

si chiede di conoscere quali accertamenti di loro competenza intendano disporre i Ministri interrogati al fine di fornire all'opinione pubblica informata ed ai diretti interessati elementi tranquillizzanti circa l'insistenza della denuncia o il perseguimento dei responsabili.

(3 - 00026)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* **CAVIGLIASSO**, sottosegretario di Stato per la sanità. Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale facendo riferimento a quanto rap-

presentato dal competente ispettorato provinciale del lavoro di Bari, che ha curato la « Ceramica delle Puglie » ripetute indagini ispettive.

Sulla base della relazione del predetto ispettorato, la tabella dei dati spirometrici pubblicata dal periodico « Meridiano Sud » del 15 gennaio 1981, concernente alcuni controlli preventivi sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti della « Ceramica delle Puglie », si riferisce a dati incompleti, calcolati dal personale del servizio di fisiopatologia cardiaca e respiratoria dell'ospedale regionale « D. Cotugno » di Bari in ordine a grafici registrati, che all'esame del primario, professor Abbamonte, sono stati riscontrati di ordine parziale e provvisorio, riportati tutti a valori teorici massimi — che notoriamente si sogliono riferire a soggetti con altissime prestazioni energetiche (quali minatori, braccianti agricoli, eccetera) — non ravvisabili nei lavoratori della « Ceramica delle Puglie ».

Si fa presente, infatti, che, subito dopo la pubblicazione dei fatti denunciati dal predetto periodico « Meridiano Sud » del 15 gennaio 1981, lo stesso giornale nella edizione del 5 febbraio 1981 riportava una lettera a firma del professor Abbamonte, il quale dichiarava che le notizie apparse in data 15 gennaio 1981 « non solo erano destituite di fondamento, ma radicalmente false ».

D'altra parte lo stesso professor Abbamonte, a seguito della pubblicazione delle notizie riportate dal periodo già citato, presentava una dettagliata relazione dei fatti al procuratore della Repubblica. Gli esami spirometrici sono stati svolti unitamente agli esami radiografici, ad un'integrazione delle visite mediche e degli esami schermografici eseguiti periodicamente.

Stante quanto sopra, il medico di fabbrica, al fine di una valutazione finale dello stato di salute dei lavoratori, ha avuto a sua disposizione una serie abbastanza complessa di accertamenti per una migliore e più ampia valutazione dello stato di salute dei singoli lavoratori. Lo stesso medico di fabbrica ha fatto presente che, alla luce dei risultati forniti dagli esami cui i lavoratori

sono stati sottoposti, la situazione sanitaria all'interno dello stabilimento di Monopoli « non desta preoccupazioni ».

Si fa presente, inoltre, che, anche sotto la spinta sindacale, è stata attivata nella fabbrica una politica aziendale tesa alla medicina preventiva. Infatti, secondo i suddetti programmi e secondo le indicazioni elaborate dallo stesso consiglio di fabbrica, l'azienda ha affidato sin dal 1980 all'Istituto di medicina del lavoro di Bari l'incarico di effettuare un'indagine ambientale presso tutti i reparti dello stabilimento al fine di verificare l'idoneità delle misure tecnologiche e degli interventi di bonifica messi in atto nei vari reparti. Del resto, sono da considerare i vari accessi ispettivi effettuati da funzionari dell'ispettorato del lavoro, che ripetutamente nel passato sono intervenuti presso l'azienda, rilasciando numerose prescrizioni in materia sia di prevenzione degli infortuni sul lavoro che dell'igiene del lavoro, per suggerire quegli apprestamenti di sicurezza e quelle cautele nei processi del lavoro che, al passo con l'evoluzione tecnologica, consentissero di raggiungere l'obiettivo di un continuo miglioramento delle condizioni igienico-ambientali della fabbrica stessa.

Come ha assicurato il predetto ispettorato, l'azienda ha già fatto rilevanti investimenti in attrezzature ed impianti per la bonifica dell'ambiente.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, devo dichiarare subito la mia insoddisfazione e pregare l'onorevole Sottosegretario di favorirmi copia della risposta letta in quanto le argomentazioni addotte meritano un seguito in altra sede.

Devo innanzitutto lamentare che questa interrogazione è venuta in Aula senza la precedente, la n. 3-00025, che fu presentata contestualmente proprio per dare senso più compiuto ai rilievi che formulavo nell'interrogazione 3-00026. Per chi si accinga a dare un'occhiata al testo della interrogazione

3-00025, che purtroppo non è in discussione quest'oggi, sarà facile verificare che i dati tabellati, invocati nel riscontro che mi è stato reso, altro non sono, alla luce di commenti specifici, che dati presuntivi di larga massima: le tabelle che tuttora vengono utilizzate per la lettura dei diagrammi spirometrici si riferiscono a *standards* europei che ormai non hanno più a che fare con la realtà tipica del lavoratore italiano o meglio del lavoratore del Mezzogiorno d'Italia. Le indicazioni caratteriali di questi lavoratori sono tali da porsi automaticamente al di fuori di qualsiasi validità dei dati invocati.

Ma la cosa più sorprendente che mi è stato dato di cogliere è la palese contraddizione tra le dichiarazioni effettuate in ordine alla regolarità dell'ambiente e le affermazioni che subito sono seguite relative addirittura ad interventi di bonifica e ad investimenti notevoli dell'azienda. Allora delle due l'una, onorevole Sottosegretario: o l'azienda era in ordine con la situazione igienico-ambientale e in questo caso non vi sarebbe stato bisogno nè di interventi, addirittura di bonifica, nè di investimenti notevoli; oppure l'azienda si trovava nelle condizioni che ho lamentato con la mia interrogazione e allora si giustificavano gli interventi che — è stato dichiarato — sono stati programmati o effettuati dall'azienda.

Ma la cosa è ancora più grave, onorevole Sottosegretario, perchè, se si dovesse prendere per buono il senso delle dichiarazioni rese e trarre dalle stesse il convincimento che gli operatori sanitari che hanno effettuato i riscontri sui lavoratori della azienda « Ceramica delle Puglie » abbiano interpretato senza cognizione i parametri che avevano disponibili, rimarrebbe ancora più forte la convinzione che nè l'Ispettorato del lavoro nè il Ministero della sanità abbiano fatto per intero il loro dovere. La realtà è diversa e mi periterò di tornare ad illustrarla con una ulteriore iniziativa dopo questa interrogazione, poichè elencherò nominativamente gli operai della « Ceramica delle Puglie » per i quali c'è stato o un licenziamento anticipato per motivi di salute, o il riconoscimento di un trattamento pensionistico sempre per motivi di salute. Capisco che quando si chiamano in

gioco le responsabilità di organi preposti a determinati controlli non ci si possa attendere più di quanto mi è stato detto a tutela di queste responsabilità, ma è anche vero che in questo caso entrano in ballo le condizioni fisiche dei lavoratori che per anni sono rimasti in balia di una conduzione aziendale che non ha rispettato l'applicazione della specifica normativa e che, peraltro, tutt'oggi continua a non rispettare nè clausole contrattuali, nè norme legislative (valgano per tutti i rilievi che l'ufficiale sanitario del comune di Monopoli in più occasioni ha effettuato all'interno dell'azienda sia in ordine agli scarichi della stessa, sia in ordine alle polveri all'interno dei reparti dell'azienda). Integrerò la prossima interrogazione con questa documentazione, così come avevo integrato la prima interrogazione addirittura con i diagrammi spirometrici, la cui lettura poteva essere effettuata da chiunque avesse per le mani un tabulato dei parametri.

Devo aggiungere di più, onorevole Sottosegretario. Affinchè non vi fossero equivoci nell'interpretazione di quei diagrammi, mi sono sottoposto io stesso ad una prova spirometrica e devo confermare in quest'Aula che l'esperimento cavia che ho effettuato sulla mia persona ha consolidato la manomissione dei dati riportati nelle tabelle, relativi ai lavoratori. Sia chiara una cosa: il riscontro che è stato reso e che tende a far ritenere i parametri inizialmente adottati come parametri riferibili a condizioni di lavoro diverse, non trova conferma nella oggettività dei parametri usati, i quali sono unicamente in funzione di dati fisici e non di dati relativi all'intensità dello sforzo. Ho guardato anche queste tabelle obsolete: vi è il dato dell'altezza, quello dell'età, quello del sesso e questi dati, così come rilevati dalle tabelle, sono indicati a margine a quei prospetti che avevo allegato all'interrogazione.

Quindi, trattandosi di risposta artefatta, unicamente in funzione di un'ulteriore copertura delle responsabilità, io la rigetto *in toto* e mi riservo un'ulteriore azione possibilmente in danno di chi si è consentito di fare affermazioni estremamente gravi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3 - 00034:

RANALLI, POLLASTRELLI, MARGHERI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che due operai, nell'arco di tre mesi, sono morti per infortuni gravi nel cantiere che sta costruendo la centrale elettronucleare di Montalto di Castro;

considerato che questa doppia tragedia suscita viva apprensione circa l'organizzazione complessiva del cantiere e pone drammaticamente l'esigenza di una rigorosa verifica da parte di tutti gli organi competenti sulle condizioni effettive di sicurezza e prevenzione esistenti nel cantiere;

verificato, in particolare, che le gru, numerose ed assai alte, operanti simultaneamente in un'area ristretta, costituiscono di fatto un rischio particolare per i possibili improvvisi guasti meccanici e i possibili errori umani, tanto che gli operai sottostanti lavorano nella psicosi dell'incidente, in uno stato di comprensibile nervosismo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se esiste un progetto specifico di misure antinfortunistiche, adeguato alle diverse fasi di costruzione della centrale, adottato nelle sedi competenti, obbligatorio per il consorzio di imprese a cui l'Enel ha dato l'appalto della costruzione della centrale;

2) se, in particolare, la lavorazione simultanea delle gru, nelle specifiche condizioni in cui si attua a Montalto, è stata autorizzata e riconosciuta conforme alla legge sotto il profilo della incolumità dei lavoratori;

3) se le imprese associate nel consorzio hanno rispettato scrupolosamente le disposizioni per la sicurezza o se, invece, come si dichiara localmente, si sia provveduto solo parzialmente, e soprattutto tardivamente, dopo la protesta dei lavoratori, ed a quali cause, in conseguenza, siano da attribuirsi gli incidenti mortali e quali responsabilità emergano;

4) se il Governo ha autorizzato la deroga all'articolo 9 della legge finanziaria dello Stato, esercizio 1983, per consentire l'assunzione del personale necessario alla isti-

tuzione nella USL VT-2, competente per territorio, del servizio di igiene e prevenzione del lavoro, deliberato dalla Giunta regionale del Lazio alla fine del mese di luglio 1983 e, quindi, dopo il secondo infortunio mortale;

5) se risulta ai Ministri interrogati che l'Enel, sollecitato al rispetto dei tempi tecnici per la costruzione della centrale, non abbia svolto adeguatamente la sua funzione di vigilanza e controllo sul consorzio di imprese non ritenendosi direttamente impegnato alla risoluzione dei problemi relativi all'igiene ed alla sicurezza;

6) se, infine, non si ritiene opportuno, data la novità e la complessità dei problemi che solleva la costruzione di una centrale nucleare, che una commissione di parlamentari si rechi sul posto a verificare la situazione, ad incontrare i sindacati e i lavoratori, per acquisire una più diretta conoscenza e trarne motivo per promuovere indirizzi più consoni nel campo dell'igiene e della sicurezza nella costruzione delle centrali, da valere subito per quella di Montalto e nel futuro in sede di attuazione del piano energetico nazionale.

(3 - 00034)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* **CAVIGLIASSO**, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, si premette che le attività lavorative che presentano condizioni di rischio potenziale più elevato sono, in Italia e all'estero, quelle del settore costruzioni edili. All'interno di tale settore la realizzazione di grandi e complesse opere di ingegneria — come ad esempio quella, emblematica, delle centrali elettronucleari — comporta, a causa del lavoro contemporaneo di più imprese nello stesso cantiere, particolari condizioni di rischio.

Concordando quindi sulle premesse e sulle considerazioni espresse dagli onorevoli interroganti in merito alla pericolosità potenziale dei lavori di costruzione della centrale elettronucleare di Montalto di Castro, si forniscono, punto per punto, le notizie richieste.

Il progetto dell'opera ha specificamente impostato il problema della prevenzione individuando i seguenti atti fondamentali: l'accentuazione dei processi di prefabbricazione in modo da limitare l'attività di costruzione dell'opera a quella di getto o di montaggio di elementi costruiti in officina; la limitazione del numero di appalti attraverso l'individuazione di due campi fondamentali (costruzioni edili e costruzioni meccaniche) e di due campi integrativi specializzati; la predeterminazione di servizi comuni per le imprese operanti nel cantiere.

Il primo atto, realizzando la separazione tra fase di prefabbricazione degli elementi e fase di montaggio, si proponeva di realizzare progettivamente condizioni di rischio ridotto rispetto a quelle potenziali del settore edile, ricorrendo ad apprestamenti preventivi permanenti da adottare in officine di prefabbricazione separate dall'area di costruzione della centrale vera e propria, limitando quindi il rischio potenziale proprio delle costruzioni per montaggi a questa ultima area.

Il secondo atto si prefiggeva di evitare o limitare — attraverso l'unicità contrattuale di ciascuna delle due fondamentali fasi di realizzazione dell'opera — interferenze tra imprese pregiudiziali per la sicurezza del lavoro.

Il terzo atto si prefiggeva di coordinare la realizzazione di apprestamenti preventivi (opere viarie, opere provvisorie, impianti di forze e relativi sistemi di protezione, impianti antincendio, eccetera), presidi igienico-sanitari (infermerie e servizi igienici), strutture sociali (mense, uffici) e atti di coordinamento e di vigilanza (sottocomitato per la sicurezza, comitato antinfortunistico aziendale, servizi di sicurezza).

Il progetto risulta quindi teoricamente adeguato alla particolare gravità dei rischi, purtuttavia esistono almeno due aspetti che ne hanno condizionato l'efficacia applicativa. Il primo aspetto riguarda la carenza di personale specializzato necessario per la realizzazione di un impianto comportante l'elevata professionalità propria dell'edilizia prefabbricata. Il secondo riguarda la mancata realizzazione dell'unicità gestionale in quan-

to alcuni lavori sono stati subappaltati ad imprese specializzate, ciascuna delle quali si muove più con la logica del profitto aziendale che con l'esigenza di assicurare prioritariamente la sicurezza del lavoro attraverso forme organizzate di coordinamento operativo tra le imprese.

In merito al secondo punto, in relazione alle norme vigenti — norme generali di prevenzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955) e norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nell'industria delle costruzioni (decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1959, n. 164) — tutte le gru esistenti nei cantieri di Montalto di Castro sono state riconosciute singolarmente efficienti ai fini della sicurezza. Manca invece, in quanto non prevista dalla normativa prevenzionale vigente, obsoleta rispetto a tale problema, una valutazione di idoneità all'impiego simultaneo delle diverse decine di gru che simultaneamente lavorano nell'area del cantiere di montaggio. Inoltre, in almeno due circostanze, sono stati verificati casi di interferenza tra gru operanti nell'area di montaggio, incidenti fortunatamente non trasformati in infortunio.

Tali fatti — che insieme ai due infortuni mortali, hanno contribuito a determinare il fermo del cantiere, come protesta dei lavoratori contro l'insicurezza del lavoro — risultano al momento sotto controllo per effetto dell'adozione di una regolamentazione generale per il controllo delle gru operanti nell'area di montaggio, per disposizione emanata, in carenza di prescrizioni specifiche nella normativa vigente, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria e resa operante nei confronti di tutte le imprese presenti nell'area di montaggio. Tale normativa vieta il lavoro simultaneo di gru nelle aree di interferenza e condiziona l'accesso di nuove gru all'adozione di specifici adempimenti preventivi. La responsabilità dell'autorizzazione del lavoro delle gru viene riservata all'accordo tra capi squadra e capi area, mentre le modalità di pratica attuazione del divieto di utilizzo simultaneo di più gru in presenza di rischio di interferenza è realizzato attraverso l'apporto, per ogni gru, di

una terna di lavoratori costituita dal gruista, dall'imbracatore e da un operatore particolarmente addetto ai controlli di interferenza e ricorrendo ad un sistema unificato di comunicazione che collega per via radio tutti gli operatori dell'area servita. Questa regolamentazione è lo strumento ritenuto, sia in sede tecnica, sia in sede di valutazione effettuata dalle rappresentanze sindacali, temporaneamente sufficiente a consentire la prosecuzione dei lavori di montaggio dopo la sospensione dei lavori avvenuta nello scorso mese di luglio. Mancando al momento in campo nazionale ed internazionale risultati di ricerche della fattibilità e dell'efficacia di modalità e sistemi diversi validi per l'eliminazione di interferenza tra gru operanti sulla stessa area, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ha programmato uno studio in merito da condurre, appunto, nell'area del cantiere di montaggio di Montalto di Castro, per valutare gli effetti tecnici della soluzione attualmente adottata e l'affidabilità, anche ai fini della predisposizione di una normativa specifica da inserire nel programma di revisione della superata normativa prevenzionale vigente.

Le imprese associate al consorzio di imprese operanti a Montalto di Castro al momento rispettano integralmente le disposizioni di sicurezza impartite dagli organi di vigilanza. Si conferma che il rispetto delle disposizioni generali di sicurezza è stato pienamente realizzato dopo la protesta dei lavoratori e dopo la valorizzazione del comitato antinfortunistico interaziendale (costituito contrattualmente con l'apporto di sei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali) investito di funzioni di vigilanza sulle condizioni di sicurezza esistenti in cantiere.

In merito alla morte di due lavoratori (D'Addazio Vittorio e Paschetti Massimo), pur lasciando alla magistratura l'autonomo ruolo di individuazione delle responsabilità, si deve sottolineare che gli infortuni sono entrambi avvenuti nell'area delle officine e che tale circostanza non può essere addotta come elemento significativo di validità indiretta dell'attuazione delle norme prevenzionali nell'area di montaggio.

Gli infortuni, comunque, sono da attribuire, nel primo caso, a carenze di esperienza lavorativa e nell'altro al mancato coordinamento tra lavoratori preoccupati di garantire comunque l'efficienza produttiva di un impianto in avaria.

Non sono al momento emerse responsabilità dirette per le direzioni delle imprese di appartenenza dei due operai deceduti.

Per quanto riguarda il quarto punto, il Governo non ha ritenuto idonea l'adozione di una deroga alla legge finanziaria per l'esercizio 1983 in merito all'assunzione di operatori da destinare al servizio di prevenzione e di igiene per la USL VT-2 in quanto, pur riconoscendo la necessità di procedere alla costituzione — come previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 — di un servizio di prevenzione e di igiene, la gestione immediata dei complessi problemi di prevenzione di un lavoro di costruzione per montaggio, in carenza di normative prevenzionali, deve essere esercitata solo attraverso atti prescrittivi che non possono essere lasciati alla improvvisazione di personale di nuova assunzione.

Il Governo quindi ritiene tecnicamente più corretta la gestione della situazione attuale attraverso il trasferimento di operatori esperti da altre USL e l'apporto saltuario, per problema specifici di studio, di operatori dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Diverso invece il problema della struttura prevenzionale — certamente da inserire nel presidio multizonale di prevenzione — necessario per assicurare la tutela dei lavoratori della centrale di Montalto di Castro e della popolazione dell'area di influenza contro i rischi di radiazioni ionizzanti. Per l'assunzione di tali operatori il Governo provvederà all'autorizzazione, appena valutate le effettive necessità nell'ambito delle proposte di assetto organizzativo, del relativo presidio.

Riguardo al punto quinto, l'Enel, così come altre imprese appaltanti, effettua il controllo del rispetto dei termini contrattuali, tra cui anche quello del rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera appaltata e del-

la rispondenza tecnica tra opera e progetto: da ciò deriva la ricorrente accusa agli enti appaltatori di porre particolare attenzione al rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera. Nel caso in questione, tale accusa non risulta rispondente al vero dal momento che l'Enel effettua contestualmente la verifica del rispetto, da parte delle imprese, anche dell'organizzazione prevenzionale — contrattualmente affidata alle imprese — partecipando alle riunioni dell'apposito comitato interimprese.

Anche se l'Enel non risulta essersi sottratta agli adempimenti di coordinamento e di controllo in materia prevenzionale previsti per il capitolato di appalto, si concorda con gli onorevoli interroganti sul fatto che il rispetto dei tempi di consegna non debba essere assunto come indirizzo di superamento delle precauzioni, e dei relativi tempi di adozione, necessarie per il raggiungimento di condizioni di sicurezza, o peggio, per l'inservanza di misure di prevenzione fissate dalla normativa vigente in materia prevenzionale. La vigilanza sull'applicazione delle misure di prevenzione da parte delle imprese è comunque di competenza esclusiva dello Stato che deve esercitarla, così come in effetti l'ha esercitata a Montalto di Castro, attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale operanti sul territorio.

Sesto ed ultimo punto. Fermo restando il diritto per i parlamentari — peraltro già largamente esercitato a Montalto di Castro dalle diverse forze politiche — di effettuare verifiche delle situazioni ed incontri con sindacati e lavoratori, il Governo ritiene che le carenze dell'attuale legislazione antinfortunistica — risalente, per gli aspetti generali, al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 27 aprile 1955 e, per gli aspetti specifici della prevenzione e dell'igiene nell'industria delle costruzioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956 — impongano da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, cioè dell'organo tecnico competente, per materia, della prevenzione nei luoghi di lavoro, uno studio finalizzato all'individuazione delle soluzioni prevenzionali necessarie a garantire la sicurezza nel

lavoro con presenza di più imprese nello stesso cantiere e la predisposizione delle relative proposte normative da inserire in fase di aggiornamento della normativa prevenzionale vigente. Questa risulta obsoleta almeno per il settore delle costruzioni edili ed in particolare per gli aspetti prevenzionali connessi con le costruzioni per montaggio.

RANALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALLI. Signor Presidente, la risposta si presenta, a mio giudizio, contraddittoria nel senso che conferma molte valutazioni contenute nell'interrogazione, ma soprattutto presenti nella realtà locale, e tuttavia non è esauriente nella ricerca delle responsabilità e nella determinazione di un programma di effettiva tutela della salute dei lavoratori rispetto ai rischi, i quali sono evidentemente assai elevati data la complessità dell'opera, riconosciuta, secondo me, dallo stesso Sottosegretario.

In primo luogo si riconosce la validità delle premesse e delle considerazioni svolte ed io ne prendo atto. Inoltre si afferma che il progetto di misure prevenzionali era teoricamente adeguato ma che tuttavia esso è stato applicato con scarsa efficacia. Si fa riferimento a due dati sui quali esistono anche delle responsabilità: il primo è che, ovviamente, un personale reclutato in una area tradizionalmente agricola, senza cultura industriale, non dispone di un'adeguata preparazione professionale — ma questa non è colpa dei lavoratori — in quanto è mancato un programma di formazione professionale e non è stato quindi possibile — se non dopo tante agitazioni e lotte — fornire ad esso le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda la seconda questione, il Sottosegretario sostiene che nei cantieri operano — ed io aggiungo, in una confusione indescrivibile — numerose imprese, soprattutto a causa dei numerosi subappalti e pertanto manca un centro unico di coordinamento a livello aziendale per cui ognuno opera per contro proprio. Prendo atto

che lei, signor Sottosegretario, ha riconosciuto che tali imprese agiscono nella logica del profitto aziendale e non si curano di provvedere innanzitutto alla sicurezza della vita dei lavoratori.

In relazione al problema delle gru si fa una considerazione che evidentemente corrisponde ai dati reali: infatti vi sono decine di gru con bracci mostruosi che si muovono sulla testa dei lavoratori i quali, sbiottati ed impauriti, lavorano al di sotto di esse. Il Sottosegretario sostiene che, singolarmente prese, le gru sono efficienti, tuttavia, se ho ben capito, nessuno è stato in grado di verificare l'idoneità del funzionamento simultaneo di tutte queste gru: ad esempio a Montalto vi sono 30 gru — le ho contate — che funzionano tutte simultaneamente per cui il rischio dell'interferenza è permanente.

Signor Sottosegretario, quando lei ci ricorda che almeno in due circostanze si è verificata tale interferenza e che poteva causare una tragedia per i lavoratori sottostanti, non elimina la causa che potrebbe ancora produrre tale effetto disastroso; pertanto anche su questo punto rilevo una contraddizione, una mancanza di capacità di approfondire fino in fondo il problema.

Mi sorprendono, inoltre, le considerazioni relative al servizio di igiene e sicurezza del lavoro. Dove mai un servizio di igiene e sicurezza del lavoro dovrebbe essere più urgente se non in una situazione come quella dove si sta determinando un mutamento complessivo, perfino ambientale ed ecologico, del costume di vita?

Ebbene, il Sottosegretario afferma che il Governo è stato contrario alle assunzioni perchè queste potevano dar luogo all'immissione di personale inesperto. Lì però non è stato mandato personale esperto, prelevandolo da altri servizi, in modo tale che il servizio di igiene e sicurezza del lavoro della USL Viterbo-2 potesse funzionare, perchè fino a qualche settimana fa non era funzionante.

Occorre passare dalle parole ai fatti e riconoscere che è necessario che questo servizio ci sia o con personale di nuova assunzione, o con personale inviato che, come lei

sostiene, avrebbe la specializzazione e si introdurrebbe meglio, con capacità professionali riconosciute, nel sistema. Il problema comunque è di offrire questo servizio.

Da ultimo, signor Presidente, mi ha sorpreso il fatto che il Sottosegretario abbia voluto sottolineare che le due morti, verificatesi nell'arco di tre mesi, siano avvenute all'interno delle officine, quasi che questo attenui la gravità e la drammaticità di questi due infortuni mortali. È vero, questi due incidenti si sono verificati nelle officine, ma nel corso della risposta abbiamo sentito dire che si sarebbero potuti verificare anche nell'area di montaggio. Questo pericolo è purtroppo drammaticamente ancora presente, se non si attuano quelle misure che noi abbiamo indicato e sulle quali mi pare permangano ancora incertezze ed evasività nella risposta del Governo.

Per queste ragioni ed anche per altre che evidentemente il tempo non mi consente di illustrare, prendendo atto di tutti i riconoscimenti ottenuti, dai quali si potranno trarre nuove energie per l'azione che le organizzazioni sindacali, gli enti locali, la provincia stanno portando avanti, non posso che ritenermi insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 3 - 00080.

GARIBALDI, TROTTA, PANIGAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che, come è noto, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, non postulava il collegio dei revisori dei conti quale organo istituzionale della USL di controllo sulla regolarità sostanziale dei bilanci;

che, di conseguenza, la legge n. 181 del 26 aprile 1983 (legge finanziaria 1982), all'articolo 13, apportando modifiche integrative all'articolo 15 della legge n. 833 del 1978, ha stabilito tra l'altro che tra gli organi della Unità sanitaria locale è compreso il collegio dei revisori, composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dalla Regione e dalla USL interessata;

che, pur in carenza della legislazione nazionale, la Regione Lombardia, con legge n. 106 del 31 dicembre 1980, aveva disciplinato modalità e compiti del menzionato collegio e che, quindi, l'USL 77 di Pavia ha da tempo designato il membro di propria spettanza e il Ministero del tesoro, secondo quanto risulta dalla circolare ministeriale n. 121500 del 1981, Div. 3ª, ha designato il proprio, mentre il terzo di spettanza regionale non è ancora stato individuato;

che il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, all'articolo 17, stabilisce come « qualora entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore non sia stato costituito il collegio dei revisori della USL il Ministero della sanità, su segnalazione del commissario di Governo (competente), provvede a costituirlo in via straordinaria... » e stante che la USL 77 di Pavia ha sollecitato senza esito l'Assessorato regionale alla sanità in forme diverse, ed in particolare per iscritto, nelle date 2 luglio 1981, 5 giugno 1982, 11 dicembre 1982, 18 dicembre 1982 e 14 settembre 1983,

si chiede se il Ministro, per quanto riguarda la USL 77 di Pavia ed altre in analoga situazione, non ritenga più congruo limitarsi a far designare da parte del commissario del Governo per la Regione Lombardia il membro del collegio di pertinenza della Regione stessa, anzichè costituire *in toto* il collegio, con ciò prevaricando, frustrandole, quelle USL che, nonostante tutto, sono riuscite a fare la propria parte.

(3 - 00080)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, nessun provvedimento del Ministero della sanità è stato adottato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 463 del 1983, per la costituzione straordinaria del collegio dei revisori della USL 77 di Pavia.

Il consiglio regionale della Lombardia ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante con propria deliberazione n. 3/1139 del 24 marzo 1983, resa esecutiva — a segui-

to di chiarimenti ed elementi integrativi forniti all'organo di controllo — il 5 ottobre 1983, entro il termine ultimo di trenta giorni di cui al predetto articolo 17.

Tanto premesso, la costituzione del collegio dei revisori della USL di cui trattasi ha richiesto la procedura ordinaria (decreto del presidente della giunta), ai sensi della legge regionale n. 75 del 1983.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, nella interrogazione avevo fatto presente una sostanziale irrazionalità della norma adottata in sede parlamentare; ed una realtà non prevista, ma che tuttavia, ancorchè di responsabilità di una unità sanitaria locale, aveva trovato una sua puntuale sistematizzazione all'interno delle norme precedenti, che imponevano alle unità sanitarie locali di designare i propri collegi dei revisori dei conti, almeno per la parte di loro competenza.

Quel che sottolineo adesso è: com'è possibile aspettare sette mesi — perchè questa interrogazione è del 28 settembre scorso — per dare una risposta a siffatta banale interrogazione?

Devo lamentarmi della valutazione del ruolo istituzionale che i parlamentari hanno, da parte del Ministro della sanità. Suona ridicolo leggere nella Costituzione, all'articolo 67, che il parlamentare rappresenta la nazione e constatare che un Ministro della Repubblica è indifferente ed inerte anche di fronte a problemi che implicano soltanto un minimo di verifica e di diligenza operativa, e che non richiedono complesse valutazioni o acquisizioni di dati complessi.

Auspico che ciò non abbia a verificarsi più, perchè è cosa veramente mortificante ed avvilente per chi pensa, in un modo o nell'altro, di essere interprete delle esigenze della nazione e delle zone di cui è esponente della volontà dei cittadini.

PRESIDENTE. Segue, infine, l'interrogazione 3 - 00130:

GARIBALDI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso che la legge 13 marzo 1981, n. 91, che detta norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, stabilisce, all'articolo 7, che l'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici i cui oneri (articolo 7, quinto comma) « per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive »;

vista la legge della Regione Lombardia 30 novembre 1981, n. 65, sulla tutela sanitaria delle attività sportive, la quale, all'articolo 6, secondo comma, stabilisce che le prestazioni relative sono gratuite per tutti;

tenuto conto che la stessa Regione, opportunamente interpellata circa la copertura dei connessi, inopinati oneri finanziari, ha assicurato (assessorile n. 5642 del 30 marzo 1982 dell'USL 77 di Pavia) « il riconoscimento di ulteriori finanziamenti compatibilmente (*sic!*) con le determinazioni che saranno (*sic!*) adottate dagli organi centrali in sede di assegnazione e ripartizione del fondo sanitario regionale 1982 »,

si chiede di conoscere:

se nelle determinazioni legislative nazionali si tenga conto della eventuale « schizofrenia » legislativa regionale, e in particolare della Regione Lombardia;

ove ciò, come parrebbe logico, non sia stato, se non ritengano di promuovere gli opportuni atti finalizzati a meglio vedere coordinati gli indirizzi legislativi del Parlamento e delle Regioni.

(3 - 00130)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* **CAVIGLIASSO**, sottosegretario di Stato per la sanità. Si risponde anche per conto del Ministero del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

L'articolo 7 della legge n. 91 del marzo 1981, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, prescrive che l'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni sportive na-

zionali ed approvate con decreto del Ministero della sanità. Il secondo comma dello stesso articolo 7 prevede l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista da aggiornare con periodicità semestrale, ripetendo gli accertamenti clinici e diagnostici stabiliti con decreto del Ministero della sanità.

Il quinto comma dell'articolo 7 stabilisce, inoltre, che gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive, in quanto la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Tanto premesso, per quanto attiene alla legge della regione Lombardia 30 novembre 1981, n. 66, sulla tutela sanitaria delle attività sportive, si osserva che la stessa, in linea generale, non si presenta in contrasto con la cennata normativa e con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La legge regionale di cui trattasi è volta nel complesso alla promozione dell'educazione sanitaria, motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attività sportive praticate a qualunque livello a titolo gratuito.

Più in particolare, l'articolo 3 della predetta legge non comprende esplicitamente tra i destinatari gli atleti professionisti, cioè « gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso ».

Al riguardo lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo, nell'ambito della materia di competenza, non ha mancato di effettuare l'azione di riscontro della legittimità costituzionale del provvedimento legislativo regionale.

Si ritiene confermato, pertanto, che nella fattispecie le società sportive non possono considerarsi esonerate dagli oneri che ad esse competono per quanto riguarda le forme di tutela sanitaria della prestazione dell'atleta professionista.

Peraltro, il settimo comma dell'articolo 32 della legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730, in linea con quanto già disposto con l'articolo 7, quinto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, ha espressamente ribadito che vanno esclusi dalle prestazioni sa-

nitarie a carico del Servizio sanitario nazionale gli accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali, necessari per il rilascio di documenti amministrativi richiesti per l'esercizio di attività sportive professionistiche, mentre sono ammessi gli accertamenti per le certificazioni obbligatorie per motivi di lavoro e di studio.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Faccio notare che ci sono voluti cinque mesi per avere queste risposte. Mi lamento, protesto e ringrazio il gentile Sottosegretario.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi la Presidenza deve farsi interprete delle sue do-

glianze perchè è diritto di ogni parlamentare avere risposte dal Governo. Lei è a conoscenza dell'andamento dei lavori della nostra Assemblea e degli impegni che abbiamo. Ci sono dei ritardi e peraltro non è solo lei a lamentarsene. Con questo evidentemente non è assolto nessuno, ma probabilmente le colpe possono essere variamente ripartite.

Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è esaurito.

Sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al programma e al calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime settimane.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,25).

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 1984:

- Disegno di legge n. 53. — Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 56. — Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 57. — Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 471. — Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Comunicazioni del Governo e conseguente dibattito sui missili a Comiso.
- Disegno di legge n. 614. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 27 aprile 1984*).
- Disegno di legge n. 321. — Contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo (TASF).
- Disegno di legge n. 334. — Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.
- Disegno di legge n. 490. — Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 493. — Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 494. — Partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 624. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 29 aprile 1984*).
- Disegno di legge n. 637. — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile (*Presentato al Senato - scade il 30 maggio 1984*).
- Disegno di legge n. 495. — Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 636. — Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie (*Presentato al Senato - scade il 29 maggio 1984*).
- Disegno di legge n. 314. — Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi (art. 81 Reg.).

- Disegno di legge n. 315. — Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 387. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia (articolo 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 213. — Legge-quadro per l'artigianato (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 235. — Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 236. — Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (art. 81 Reg.).
- Disegno di legge n. 289. — Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali (art. 81 Reg.).
- Comunicazioni del Governo e conseguente dibattito sulla nuova bozza di trattato per la Comunità economica europea.
- Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12, recante disposizioni in materia di contratti di solidarietà (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 22 aprile 1984*).
- Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1984, n. 37, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 25 maggio 1984*).
- Disegno di legge n. 537. — Norme correttive ed integrative dell'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- Disegno di legge n. 479. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani.
- Disegni di legge nn. 375-376-4. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1980, 1981 e 1982 (*due sono stati approvati dalla Camera dei deputati*).
- Doc. VIII. — Bilancio interno del Senato per il 1984 e Rendiconto per l'anno 1982.
- Disegno di legge n. 333. — Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Disegno di legge n. 240. — Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

- Disegni di legge nn. 252-254-255-258-261. — Pacchetto giustizia (competenza del conciliatore e del pretore, giudice di pace e misure contro la criminalità organizzata).
- Disegno di legge n. 52. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale.
- Disegno di legge n. 310. — Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti.
- Disegno di legge n. 430. — Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
- Disegno di legge n. 390. — Ulteriore proroga dello sgravio degli oneri sociali in favore delle aziende industriali ubicate nel Mezzogiorno.
- Disegno di legge n. 475. — Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- Disegno di legge n. 483. — Norme per la formazione di programmi organici di aree urbanizzate e di interventi di edilizia abitativa.
- Disegni di legge nn. 37-135. — Istituzione di una Commissione nazionale per la uguaglianza tra uomo e donna.
- Disegno di legge n. 203. — Riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo.
- Disegni di legge nn. 133-311. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali.
- Disegni di legge n. 42-98. — Nuove norme sui procedimenti d'accusa.
- Proposte di modificazione del Regolamento.
- Deliberazioni sui presupposti di costituzionalità dei decreti-legge.
- Deliberazioni sulle richieste di procedura abbreviata a norma dell'articolo 81 del Regolamento.
- Autorizzazioni a procedere in giudizio.
- Ratifiche di accordi internazionali.
- Mozioni.
- Interpellanze ed interrogazioni.

I lavori del Senato resteranno sospesi dal 19 aprile al 7 maggio 1984 per le festività pasquali, l'anniversario della Liberazione e la Festa del lavoro, nonché per i lavori del Congresso nazionale del Partito repubblicano italiano (27-30 aprile) e del Congresso nazionale del Partito socialdemocratico italiano (2-6 maggio); dall'11 al 15 maggio i lavori del Senato resteranno altresì sospesi per il Congresso nazionale del Partito socialista italiano.

Le date previste per le elezioni europee e per le elezioni regionali sarde ed amministrative sono quelle di domenica 17 e domenica 24 giugno.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 18 aprile 1984:

<p>Giovedì 5 aprile (<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)</p> <p>(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)</p> <p>Venerdì (*) 6 » (<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)</p>	<p>— Deliberazioni sui presupposti di costituzionalità dei decreti-legge riguardanti il regime fiscale dei prodotti petroliferi, la proroga delle provvidenze per le zone terremotate, la situazione finanziaria delle USL e la eviscerazione dei volatili da cortile.</p> <p>— Deliberazioni su richieste di procedura abbreviata a norma dell'articolo 81 del Regolamento (<i>v. elenco allegato</i>).</p> <p>— Discussione di disegni di legge con la procedura abbreviata (<i>v. elenco allegato « A » - art. 81 Reg.</i>).</p> <p>— Disegno di legge n. 471. — Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).</p>
--	---

(*) Per la seduta del 6 aprile potranno essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, se trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati, due disegni di legge riguardanti lo svolgimento delle elezioni regionali in Sardegna (con accorpamento delle elezioni amministrative in un'unica tornata) e alcuni dettagli tecnici delle elezioni del Parlamento europeo, riguardanti specificamente, per la maggior parte, l'esercizio del diritto di voto dei residenti all'estero.

98ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 APRILE 1984

Martedì	10	aprile	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze e interrogazioni.
Mercoledì	11	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Comunicazioni del Governo e conseguente dibattito sui missili a Comiso.
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	12	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 614. — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 27 aprile 1984</i>).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegni di legge riguardanti la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie internazionali (nn. 321, 334, 490, 493 e 494).
Venerdì	13	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 624. — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 29 aprile 1984</i>).
				— Disegno di legge n. 637. — Conversione in legge del decreto-legge concernente ulteriore proroga per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile (<i>Presentato al Senato - scade il 30 maggio 1984</i>).
Martedì	17	»	(pomeridiana) (h. 18)	— Interpellanze ed interrogazioni.
				— Ratifiche di accordi internazionali.

(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni - Nel pomeriggio, alle ore 16, si apriranno nel Salone Zuccari i lavori della Conferenza sulla fame nel mondo)

Per delega espressa della Conferenza, il Presidente potrà iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, per due sedute da tenersi martedì 17 aprile alle ore 9,30 e 16,30, il disegno di legge n. 495, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardante i termini di carcerazione preventiva, ove la competente Commissione ne concluda l'esame in tempo utile.

			— Disegno di legge n. 636. — Conversione in legge del decreto-legge concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie (<i>Presentato al Senato - scade il 29 maggio 1984</i>) (<i>fino alla votazione finale</i>).
Mercoledì	18 aprile	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Discussione di disegni di legge con la procedura abbreviata (<i>v. elenco allegato « B » - art. 81 Reg.</i>).
»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Doc. IV, nn. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24-bis</i>).
			— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni in materia di contratti di solidarietà (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 22 aprile 1984</i>).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Disegni di legge per i quali è stata richiesta la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento

- Disegno di legge n. 360. — « Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 ».
- Disegno di legge n. 364. — « Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».
- Disegni di legge nn. 408 e 418. — « Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico ».
- Disegno di legge n. 417. — « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica-Ruolo servizi ».

ALLEGATO A

Disegni di legge da discutere con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento e per i quali l'Assemblea, nella seduta del 14 dicembre 1983, aveva concesso alla Commissione la proroga di due mesi per riferire

- Disegno di legge n. 53. — « Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma ».
- Disegno di legge n. 56. — « Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».
- Disegno di legge n. 57. — « Interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica ».

ALLEGATO B

Disegni di legge da discutere con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento

- Disegno di legge n. 314. — « Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi ».
- Disegno di legge n. 315. — « Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ».
- Disegno di legge n. 387. — « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia ».
- Disegno di legge n. 235. — « Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 (nella seduta del 1° febbraio 1984 l'Assemblea aveva concesso la proroga di due mesi per riferire).
- Disegno di legge n. 213. — « Legge-quadro per l'artigianato » (nella seduta del 1° febbraio 1984 l'Assemblea aveva concesso la proroga di due mesi per riferire).
- Disegno di legge n. 236. — « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini » (nella seduta del 1° febbraio 1984 l'Assemblea aveva concesso la proroga di due mesi per riferire).
- Disegno di legge n. 289. — « Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali » (nella seduta del 1° febbraio 1984 l'Assemblea aveva concesso la proroga di due mesi per riferire).

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 19.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

PRESIDENTE. Le interrogazioni 3-00151 e 3-00153, del senatore Di Corato, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 11ª Commissione permanente, saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

GIURA LONGO, SEGA, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Richiamando l'interrogazione 4-00409 del 14 dicembre 1983, alla quale non è stata data ancora risposta, si chiede di conoscere:

1) se risulta al Ministro che l'episodio criminoso contestato, tra l'altro, a diversi dipendenti dell'Ufficio IVA di Roma, con relativi mandati di cattura, a proposito del fallimento della compagnia assicuratrice « La Concordia », coinvolga anche il dottor Giacomo Rendina, allora titolare dell'Ufficio e più volte sottoposto a provvedimenti disciplinari;

2) se è stata disposta una inchiesta amministrativa per accertare eventuali responsabilità e, in caso affermativo, quali risultati sono stati acquisiti dall'Amministrazione;

3) se è stato accertato che all'interno dell'Amministrazione finanziaria si sia con-

sumata una manomissione dei dati affluenti al servizio informativo, come la stampa quotidiana ha diffusamente supposto, e quali misure si intendono attivare in merito.

(2-00126)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO, VALITUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Premesso che in un documento approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno il 22 marzo 1984 si legge che:

1) « Allo stato attuale (29 febbraio 1984) la situazione finanziaria residua per i titoli regolati dalle disposizioni in vigore (vedi nota allegata) è la seguente:

Fondo opere: (di cui 400 miliardi FESR) 664 miliardi;

Fondo globale di riserva 91 miliardi;
Incentivi industriali 36 miliardi.

I dati si riferiscono alla situazione del 29 febbraio 1984 e sono suscettibili di leggere variazioni in relazione agli assetti di chiusura di esercizio 1983, ininfluenti tuttavia nei riguardi della soluzione dei problemi qui trattati.

2) L'obbligo della Cassa di attuare i programmi come approvati dal Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, data l'assoluta carenza attuale di risorse, può essere configurato secondo i seguenti livelli di responsabilità amministrativa:

a) Il livello minimo è rappresentato dal pagamento della revisione prezzi, degli interessi per ritardato pagamento, delle spese di funzionamento Cassa ed enti collegati e degli obblighi derivanti da partecipazioni a società finanziarie ed istituti di credito me-

ridionali. Si stimano nell'ordine di 115 miliardi/mese per revisione prezzi e, fino a luglio, 575 miliardi; 5 miliardi per interessi di ritardato pagamento; 17 miliardi/mese per spese di funzionamento Cassa, per un totale di 85 miliardi; mentre per le partecipazioni ed enti collegati la stima minima di esigenza è di 60 miliardi circa; il tutto con riferimento all'arco di validità del programma quinquennale, e cioè al 31 luglio 1984, per un totale di 725 miliardi, a fronte di una disponibilità, come detto, di 91 miliardi.

b) Il secondo livello è costituito, oltre ad a), dal soddisfacimento, in termini di incentivi, delle esigenze nei settori industriale ed agricolo (progetti speciali promozionali) per i quali l'impegno presumibile potrà ammontare a non meno di 850 miliardi circa. Si tratta cioè di dare seguito agli "interventi a domanda" previsti dal testo unico, e quindi complessivamente, per questo secondo livello, la dotazione dovrebbe risultare di 1.575 miliardi (lire 725 miliardi + 850 miliardi).

c) Vi è, infine, il terzo livello che dovrebbe consentire, oltre che b), anche l'attuazione di quanto già avviato in base a programmi Cassa approvati dal Ministro per il Mezzogiorno, attraverso perizie suppletive e aumenti conseguiti in sede di gara di appalto: una stima effettuata può portare un impegno per circa 600 miliardi.

Per questo livello l'impegno potrebbe determinarsi in 2.175 miliardi (1.575 miliardi + 600 miliardi).

A completamento di quanto detto va osservato che presso la Cassa sono presenti perizie suppletive ed esiti di gara in aumento per complessive lire 1.372 miliardi, di cui agli elenchi 1 e 2.

Per quanto concerne le nuove opere vi è da considerare il complesso dei programmi finora autorizzati cui in questa sede si fa riferimento a scopo informativo. Si tratta di 2.270 miliardi di opere per le quali vi è una disponibilità di progettazione di circa 1.300 miliardi, di cui 166 miliardi con elaborati istruiti e pronti per l'invio all'approvazione del consiglio di amministrazione.

3) Onde poter far fronte alle ipotesi come sopra articolate, occorre riferirsi alle disponibilità della Cassa "mobilizabili" costituite da 1.267 miliardi (al netto del trasferimento di 300 miliardi, da attribuire al Ministro per la protezione civile, e di 15 miliardi per progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 38 della legge n. 219 del 1981) provenienti da:

	<i>miliardi</i>
contributi FESR e FEOGA (di cui 85 facenti parte del "Fondo opere" e 151 ancora da attribuire)	236
residuo fondo opere (664 miliardi — 400 FESR)	264
saldo al 29 febbraio 1984 per fondo globale ed incentivi industriali	127
residuo <i>Bankers trust</i> ora destinato ad "Itinerari turistici"	150
proventi	490
TOTALE	1.267

4) Con tale disponibilità risulterebbe pertanto soddisfatta l'esigenza minima di 725 miliardi per pagamento di revisione prezzi, interessi per ritardato pagamento, spese di funzionamento Cassa, partecipazioni ed enti collegati, oltre ad un margine di 542 miliardi per incentivi industriali ed agricoli, quale parte di quella per titolo assunto in b).

Al di là delle ipotesi sopra formulate, qualora si voglia accedere ad una più ampia sfera di azione, sarà necessario procedere al riesame di tutto il complesso degli impegni già assunti per progetti approvati e non ancora appaltati di cui si fornisce l'elenco numero 3).

Ciò comporterebbe, evidentemente, la revisione della destinazione delle risorse così come si è configurata sulla base delle attribuzioni di legge attraverso le delibere CIPE.

Pertanto, le varie soluzioni in precedenza prospettate possono articolarsi in successione ed adottate quindi secondo il grado di fattibilità, subordinato agli adempimenti da assumersi nelle varie sedi (Ministro per il Mezzogiorno, Comitato dei rap-

presentanti delle Regioni meridionali, CIPE) »;

premessò, altresì, che la Cassa per il Mezzogiorno, nella medesima riunione del consiglio, ha approvato la seguente nota allegata:

« L'attuazione del programma quinquennale nel quadro della normativa del testo unico n. 218 del 1978, è tuttora vigente in base a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 651 del 1983.

Nel quadro della citata normativa, alla Cassa è affidata la realizzazione dei progetti speciali attraverso "programmi annuali" (articolo 47 del testo unico) approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (articolo 10 del testo unico), sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali (articolo unico della legge 5 agosto 1978, n. 480); la procedura è valida anche per la realizzazione delle infrastrutture industriali.

L'attuazione dei programmi attraverso la realizzazione di "interventi organici", intesa come successione di fasi (approvazione dei progetti, realizzazione delle opere fino a compimento, attivazione delle stesse), comporta l'utilizzo di risorse assegnate per legge (ovvero acquisite da fonti comunitarie e con prestiti esteri) alla cui ripartizione, tra interventi relativi a progetti speciali ed interventi infrastrutturali e finanziari relativi all'incentivazione industriale, provvede il CIPE su proposta del Ministro per il Mezzogiorno (articolo 24 del testo unico).

Qualsiasi modificazione dei programmi compete pertanto al Ministro per il Mezzogiorno, mentre all'organo del Governo (CIPE) compete la sfera finanziaria anche a tali modificazioni conseguente.

Per quanto riguarda gli incentivi industriali è compito della Cassa provvedere alla concessione delle agevolazioni previste dal testo unico per contributi in conto capitale e contributi in conto interessi, così come regolata dalla legge (sezione 3ª, rubrica 2ª, del testo unico).

È in questo quadro che la Cassa ha provveduto all'intervento facendo riferimen-

to alle dotazioni assegnate dalla legge n. 183 del 1976 sulla base della delibera CIPE del 31 maggio 1977.

In base a tale delibera le dotazioni attribuite a progetti speciali ed infrastrutture industriali erano comprensive dei maggiori oneri per perizie suppletive, revisione prezzi, IVA e gare in aumento. A partire dalla fine del 1978 le dotazioni originarie della legge n. 183 sono state integrate, in fasi successive, con "leggi finanziarie" e di proroga e, dal 1981, per i maggiori oneri di cui sopra, si è fatto riferimento ad un unico fondo globale di riserva da valere, oltre che per progetti speciali ed infrastrutture industriali, anche per l'originaria destinazione di maggiori oneri per completamenti (articolo 6 e leggi pregresse), spese di funzionamento Cassa, enti collegati, partecipazioni, studi ».

gli interroganti chiedono se risponda a verità che la Casmez è di fatto impossibilitata ad assumere nuovi impegni di spesa e, in questo caso, come il Governo intenda provvedere ai 2.175 miliardi necessari a coprire il fabbisogno sino al 31 luglio 1984 relativo a:

revisione prezzi, interessi di ritardato pagamento, spese di funzionamento della Cassa ed esigenze degli enti collegati per 725 miliardi;

incentivi industriali ed agricoli per 850 miliardi;

perizie suppletive e aumenti conseguiti in sede di gare di appalto per 600 miliardi;

1.300 miliardi (sui 2.270 già autorizzati) necessari a completare nuove opere previste dai programmi finora approvati dal Ministro per il Mezzogiorno e dal CIPE le cui progettazioni sono già disponibili e dei quali 166 miliardi si riferiscono ad elaborati istruiti e già pronti per l'inoltro al consiglio di amministrazione.

Gli interroganti sottolineano, altresì, la gravità delle conseguenze che deriverebbero al Mezzogiorno dalla paralisi paventata soprattutto per il blocco dei finanziamenti alle nuove opere pubbliche e agli incentivi industriali.

(3 - 00363)

JERVOLINO RUSSO, DE CINQUE, BOMPIANI, CODAZZI, CAMPUS, CECCATELLI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, SAPORITO, NEPI, D'AGOSTINI, FONTANA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali misure siano state adottate o si intendano adottare di fronte al gravissimo episodio della trasmissione in diretta, effettuata da una televisione privata veneta, di un aborto eseguito con il metodo Karman.

Tale episodio è, infatti, inammissibile, pur in presenza del principio costituzionale della libertà di espressione ed in carenza di una regolamentazione giuridica della emittenza privata, essendo il diritto alla vita del concepito, per espressa constatazione della Corte, un bene costituzionalmente protetto, per cui non appare possibile divulgarne e banalizzarne, addirittura attraverso una trasmissione televisiva, la soppressione violenta mediante un intervento abortivo.

Suscita, inoltre, serie perplessità la stessa opportunità della violazione del diritto alla riservatezza della donna, anche se la trasmissione, come probabilmente è avvenuto, sia andata in onda con il suo consenso. (3 - 00364)

JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, DE CINQUE, SAPORITO, BOMPIANI, FONTANA, D'AGOSTINI, NEPI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'approvazione della legge 21 aprile 1983, n. 123, contenente nuove disposizioni in materia di cittadinanza — la quale, seguendo anche precise indicazioni della Corte costituzionale, attribuisce anche alla donna il diritto di trasmettere la cittadinanza italiana al marito ed ai figli — costituisce una tappa importante nel processo di attuazione del principio di parità fra i coniugi di cui all'articolo 29 della Costituzione, in piena armonia con la riforma del diritto di famiglia e con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese, gli interroganti chiedono di sapere quali misure ha adottato il Ministero per garantire una sollecita applicazione della suddetta legge.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere se sono stati sufficientemente potenziati gli organici degli Uffici di cittadinanza in modo da metterli in grado di espletare la notevole mole di lavoro collegata alla prima fase di applicazione della legge n. 123 del 1983 e se sono state prese iniziative per portare la nuova normativa a conoscenza degli organi periferici del Ministero.

(3 - 00365)

JERVOLINO RUSSO, BOMPIANI, SAPORITO, D'AGOSTINI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della pubblica istruzione.* — Durante i campionati studenteschi nazionali della Federazione italiana pesistica-judo, svoltisi nei giorni scorsi a Catania, i giudici non hanno permesso la partecipazione alla gara di un giovane di Roma, discriminandolo perchè studente di una scuola non statale.

Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare di fronte a questo gravissimo, inammissibile episodio, che lede il diritto di parità di tutti i cittadini e quello della scuola non statale rispetto alla scuola pubblica, ambedue costituzionalmente garantiti. È, infatti, inammissibile che perfino in una competizione sportiva, che dovrebbe avere lo scopo di incrementare la solidarietà fra i giovani, siano permesse tali discriminazioni.

Di conseguenza, gli interroganti chiedono un immediato intervento per l'annullamento della gara e la revoca dell'articolo 14 del programma di attività federale per il 1984.

(3 - 00366)

VENANZETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in ordine al ventilato acquisto della società « Maccaresse » da parte dell'ERSAL, ente della Regione Lazio, quale senso avrebbe trasferire la proprietà dell'azienda agricola ad un altro ente pubblico, riproducendo così, aggravati, gli stessi problemi economici e gestionali che a suo tempo indussero l'IRI

a vendere la « Maccarese » ad imprenditori privati.

I timori, manifestati da più parti, che si dia vita, qualora si avverasse tale ipotesi, ad un nuovo, incontrollabile « carrozzone » appaiono più che giustificati.

Per sapere, infine, a quanto ammonterebbero le penalità che l'IRI dovrebbe pagare, in caso di rescissione del contratto di vendita, all'impresa di Edro Gabellieri, la quale — a giudizio dello stesso pretore che l'ha annullata — ha presentato l'unica offerta validamente pervenuta ai liquidatori ed inoltre garantiva i livelli di occupazione e la destinazione agricola dei terreni per 10 anni.

(3 - 00367)

RANALLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che il censimento 1983 nel comune di Riano (Roma) ha fatto registrare una notevole differenza tra cittadini residenti registrati all'anagrafe e cittadini censiti nel giorno della rilevazione nazionale, suscitando molti commenti ed anche malcontento in una parte di coloro che sono stati considerati assenti;

rilevato che, in verità, una differenza di 800 persone in un piccolo comune costituisce di per sé un dato sorprendente e discutibile, che ha ingenerato sul fenomeno illazioni di vario ordine, con richieste di fornire la spiegazione del perchè si è registrato il discutibile risultato;

considerato che, successivamente, neppure ad un mese dal censimento, la popolazione residente nel comune di Riano ha ritrovato la sua normalità, stranamente perduta proprio nel giorno del censimento,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se è a conoscenza di quanto sopra, se sono pervenute al Ministero segnalazioni sull'argomento e che cosa il Ministero e l'ISTAT intendano fare ai fini di una verifica dell'accaduto;

2) se, nel caso emergano responsabilità attribuibili alla conduzione locale del censimento, sono previsti provvedimenti a carico, e quali, e se sono possibili correzioni per ripristinare nella sua esattezza un dato la cui pubblica dichiarazione, come è noto, costi-

tuisce il punto di riferimento per l'applicazione di molte leggi dello Stato e delle Regioni.

(3 - 00368)

GOZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

a) che nelle carceri situate nelle isole di Gorgona, Capraia e Pianosa il numero dei detenuti è quasi raddoppiato negli ultimi due anni;

b) che le enormi difficoltà di comunicazione (anche postale) e di trasporto determinano, per le carceri in questione, un isolamento di fatto molto superiore a quello di altri istituti penitenziari (rapporti con le famiglie, attività dei magistrati, impiego di esperti e di personale specialistico, ricoveri urgenti in ospedale) in contrasto con esplicite norme dell'ordinamento;

c) che, come l'esperienza dimostra, non è più vero che le isole presentano una maggiore difesa contro le evasioni;

d) che i costi di manutenzione (con particolare riguardo agli impianti di pompaggio acqua dal sottosuolo di Pianosa) e di collegamento sono molto più elevati,

si chiede di conoscere se il Governo abbia allo studio un programma di graduale liberazione di dette isole dagli istituti penitenziari, tenendo conto a tal fine del nuovo carcere di Livorno.

(3 - 00369)

SALVATO, POLLASTRELLI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso e considerato:

che i dipendenti della cartiera « Aticarta » di Pompei sono in lotta da mesi perchè rivendicano il rispetto di una legge dello Stato, la n. 467 del 22 luglio 1982, e l'applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro riferite al sistema di informazione sui programmi di ristrutturazione, sull'entità dei finanziamenti pubblici per realizzarli, sui programmi produttivi;

che ritardi, ambiguità, palleggiamenti di responsabilità e decisioni rischiano di ridimensionare l'attività di questa cartiera attualmente in attivo e che all'interno la scelta di destinare, dei complessivi 20 mi-

liardi di lire della legge n. 467 e del successivo finanziamento di 30 miliardi di lire (legge finanziaria di quest'anno), ben 45 miliardi al settore tabacco e solo 5 miliardi al settore carta, che costituiscono oggi il capitale sociale dell'« Aticarta », rischia di provocare in tal maniera una guerra tra lavoratori di diverso settore;

che a due anni di distanza grave è il riproporsi all'interno degli assetti finanziari e del rapporto Ati-Monopoli di metodi di spartizione, di lottizzazione e di sottogoverno che mortificano competenze e rischiano di pregiudicare il futuro di questo settore e che — nonostante le sollecitazioni dei sindacati CGIL, CISL, UIL e le iniziative di lotta dei lavoratori — non si conoscono ancora il progetto di ristrutturazione, l'entità e la gradualità dei finanziamenti necessari, le scelte e l'organizzazione commerciale che l'Ati intende darsi per inserire sul mercato privato le eccedenze produttive e per razionalizzare e programmare le produzioni attraverso un più efficace utilizzo degli impianti e una politica delle materie prime;

che in conseguenza di questi ritardi, in presenza di una legge dello Stato, si è avuto, dal luglio 1982 al dicembre 1983, il ricorso nello stabilimento di Pompei alla CIG;

che il mercato della carta nel nostro Paese è in espansione e non si capisce, quindi, perchè, dopo il passaggio dell'Ati al Monopolio, alla cartiera di Pompei debbano mancare i programmi produttivi, mentre contemporaneamente nello stabilimento dell'« Aticarta » di Rovereto le richieste produttive sono aumentate del 25 per cento,

si chiede di conoscere:

a) i motivi dei ritardi gravi nell'applicazione della legge n. 467;

b) la realtà effettiva degli assetti finanziari e il rapporto Ati-Monopolio;

c) se si intende investire l'Ati della necessità di predisporre urgentemente un progetto di ristrutturazione con la determinazione dei relativi e graduali finanziamenti per lo stabilimento « Aticarta » di Pompei, all'interno di una programmazione per l'intero settore pubblico della carta.

(3 - 00370)

PANIGAZZI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso e considerato:

che lo stabilimento « Biacor » s.p.a. è l'unico in Italia a produrre acido citrico per fermentazione e che l'eventuale crisi produttiva non solo investirebbe l'economia della zona, ma avrebbe ripercussioni su tutti i settori agro-alimentari e su quelli conserviero e farmaceutico;

che per tale produzione vengono utilizzati in parte i sottoprodotti dello stabilimento saccarifero del gruppo cavarzese, facente capo al gruppo Montesi, di Casei Gerola, che è stato recentemente commissariato in base alla legge Prodi e che pertanto rientra nel piano di risanamento e ristrutturazione bieticolo-saccarifero nazionale;

che lo stesso gruppo Montesi detiene il maggior pacchetto di azioni della « Biacor » s.p.a.,

l'interrogante chiede che, attraverso l'azione del suo commissario, si ottengano precise garanzie sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento e che l'eventuale cessione della « Biacor » s.p.a. ad altri gruppi nazionali o stranieri non penalizzi la produzione e i lavoratori.

(3 - 00371)

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Premesso che la « ICS-Cidneo » s.p.a. di Barletta, produttrice di articoli igienico-sanitari, è sorta dopo un accordo del 30 marzo 1976 tra il Governo, l'azienda ex Montedison, il gruppo Ruggieri (imprenditori bresciani e maggiori titolari del pacchetto azionario di diverse aziende del bresciano) e il sindacato, come attività produttiva sostitutiva allo smantellamento degli impianti dell'azienda ex Montedison, e che:

ha iniziato l'attività produttiva nel mese di ottobre 1978;

attualmente occupa 170 dipendenti;

da oltre 4 mesi non eroga i salari e gli stipendi ai lavoratori;

ha ottenuto ingenti finanziamenti pubblici;

tra le aziende del gruppo e gli stessi imprenditori vi sono intrecci finanziari e produttivi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se siano a conoscenza che l'azienda « ICS-Cidneo » di Barletta ha chiesto di usufruire della procedura di amministrazione controllata al Tribunale di Bari tramite il suo amministratore unico, attualmente in stato di arresto presso le carceri di Varese;

b) quali siano stati gli accordi tra il Governo, l'azienda ex Montedison e il gruppo Ruggieri in termini produttivi e finanziari;

c) la quantità dei finanziamenti pubblici erogati al gruppo Ruggieri a partire dalla data dell'accordo presso il Ministero del lavoro, cioè dal 30 marzo 1976, ivi compresi i finanziamenti pubblici a tasso agevolato e a fondo perduto, nonché gli enti erogatori di tali finanziamenti;

d) quali provvedimenti si intendano adottare per garantire l'occupazione e l'attività produttiva, atteso che si è più volte dimostrato, in vari incontri a livello regionale, che l'azienda di Barletta possiede un alto livello tecnologico degli impianti e una buona preparazione professionale delle maestranze, per cui non si comprende come mai negli ultimi tre anni l'azienda abbia presentato bilanci deficitari, nonostante il volume di fatturato sia stato largamente superiore agli anni precedenti.

(3 - 00372)

MURMURA. — *Al Ministro della sanità.* — Per essere informato — ove esatta la notizia che, specie nel Meridione, sono assai diffuse case farmaceutiche che, senza avere stabilimenti, vendono prodotti medicinali con un costo di gran lunga superiore a quelli di altre case — dei provvedimenti che il Governo intende adottare a tutela della bontà e della credibilità delle istituzioni.

(3 - 00373)

ALIVERTI, COLOMBO SVEVO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della lettera aperta ai padri e alle madri del circon-

dario inviata, in data 19 marzo 1984, dal pretore di Como, dottor Giorgio Berardi, alla Associazione genitori, all'Associazione genitori scuole cattoliche, al Comitato provinciale per l'educazione sanitaria nella scuola, all'Associazione comasca lotta antidroga, a monsignor Teresio Ferraroni, vescovo, all'avvocato Antonio Spallino, sindaco, al dottor Giuseppe Solerte, provveditore agli studi, al dottor Spadavecchia Edmondo, segretario del Centro culturale, ai rispettivi indirizzi di Como.

Poichè detta lettera è stata inviata su carta intestata della Pretura unificata di Como, con firma apposta alla qualifica di pretore, ritengono gli interroganti debba trattarsi di documento ufficialmente prodotto dall'organo emittente e quindi essere assunto a comprova delle asserzioni in esso formulate.

Premesso che « esiste un piano specifico che le forze eversive hanno concepito al fine di rendere anche la provincia (di Como) un terreno di battaglia, sul quale estendere il loro dominio » e che anche nel territorio comasco esiste un organo esecutivo costituito da alcune autorità politiche, giudiziarie e militari, il pretore precisa i nomi dei componenti di quest'ultimo nelle persone del procuratore della Repubblica, del sostituto procuratore e di un cancelliere.

Asserito che « a questi uomini devono essere attribuiti, quanto meno sotto il profilo del concorso determinante, i furti, le sottrazioni di fascicoli e altri fatti illegali avvenuti nel palazzo di giustizia » aggiunge che « soprattutto ad essi, in una con alcuni tra i più alti funzionari della Questura e tra i comandanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deve essere attribuito il ben più grande crimine che consiste nel garantire preventivamente l'impunità ed il successo dei fini strategici della eversione con il non perseguire, pur avendone il dovere e pur sapendo dove essi debbano venire ricercati, gli autori dei fatti criminosi in cui il programma eversivo si estrinseca, ma, al contrario, nel promuovere processi nei quali vengono imputati, sulla base di labili confessioni, individui la cui partecipazione ai fatti o è oltremodo dubbia

o fu propiziata proprio al fine di farne ricadere su di essi la intera colpevolezza ».

Poichè trattasi di asserzioni che, pur nella vaghezza della loro formulazione, vengono a coinvolgere le maggiori espressioni del potere giudiziario e, comunque, inducono a sospettare sull'amministrazione della giustizia e sulla capacità delle autorità costituite a garantire il cittadino circa le proprie prerogative fisiche e morali, gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza quali azioni si sono promosse, e specificamente:

1) se il dottor Giorgio Berardi è stato formalmente invitato a fornire le prove delle gravi accuse pronunciate e, in difetto, quali provvedimenti si intendono adottare al fine di prevenire, nella pubblica opinione, la convinzione che l'amministrazione della giustizia presso il Tribunale di Como sia inficiata da comportamenti non irreprensibili;

2) come si ritiene di dover procedere accertativamente in ordine ai fenomeni denunciati dal procuratore della Repubblica in occasione della relazione svolta presso l'Amministrazione provinciale di Como e, particolarmente in riferimento al territorio comasco, al dilagare della delinquenza, alla nuova alleanza fra contrabbandieri, mafia e camorra ed al prefigurato scontro fra bande rivali per la spartizione del mercato della droga, fenomeni, questi, che, in qualche modo, hanno costituito motivo al pretore per redigere la sua lettera.

(3 - 00374)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

COVATTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali controlli medici sono stati effettuati nei confronti dei detenuti del reparto G 7 del carcere di Rebibbia, che effettuano dal 1° marzo 1984 lo sciopero della fame, e per conoscere, in particolare, le condizioni di salute del detenuto Bellosi Francesco, per il quale il presidente della Corte d'assise di Roma, dottor Santiapichi, nel corso del processo in cui lo stesso Bellosi

figura fra gli imputati, ha disposto una visita specialistica.

(4 - 00753)

LA VALLE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per chiedere:

per quali motivi il 16 gennaio e il 12 marzo 1984 alcuni aderenti al Comitato per la pace e il disarmo di Catania, che in suolo pubblico distribuivano un volantino dal titolo « Il servizio militare non dura solo un anno » che riassumeva le norme di legge relative al diritto all'obiezione di coscienza, siano stati non soltanto identificati, ma tradotti nella locale caserma dei carabinieri e lì a lungo trattenuti con i volantini sequestrati;

se non ritenga che l'intervento di tre « volanti » dei carabinieri per un'azione di volantinaggio effettuata da sei cittadini, tra cui il segretario nazionale della Federazione giovanile evangelica italiana e un rappresentante della comunità cattolica dei santi Pietro e Paolo (Catania), che era stata peraltro annunciata con lettera al questore di Catania con notevole margine di preavviso, rappresenti un atto di intimidazione ed un'inammissibile violazione del diritto di espressione sancito dalla Costituzione.

(4 - 00754)

FONTANARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso e considerato:

che a causa del fenomeno inflattivo, con le aliquote relative all'imposta di successione invariate da diversi anni, molti eredi non sono in grado di far fronte al pagamento delle relative imposte;

che in gran parte dei casi i figli hanno contribuito con lavoro e sacrifici alla costituzione del patrimonio e che l'attuale situazione scoraggia anche iniziative di risanamento e ristrutturazione di fabbricati che potrebbero migliorare ed integrare il patrimonio edilizio esistente e contribuire a ridurre la crisi occupazionale del settore;

che la vigente normativa penalizza in maniera particolare gli agricoltori coltivatori diretti, specialmente delle zone di montagna, determinando situazioni di grave crisi, all'atto della successione, per piccole

aziende costituite con il lavoro di tutta la famiglia,

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga necessaria ed urgente un'iniziativa intesa a modificare la tariffa per le successioni e donazioni, di cui all'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nel senso di elevare i valori imponibili esenti da imposta e di adeguare le aliquote tenendo conto del processo inflattivo intervenuto, nonchè di modificare analogamente il valore limite per la riduzione d'imposta relativa alla successione di fondi rustici, di cui all'articolo 33 della citata legge.

(4 - 00755)

FONTANARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che nel programma integrativo delle Ferrovie dello Stato (legge 12 febbraio 1981, n. 17, e decreto Ministeriale 10 settembre 1981, n. 1881) era previsto un importo di 5 miliardi per lo spostamento in nuova sede e per il potenziamento dello scalo merci di Trento e che a detto programma si erano affiancate importanti iniziative di enti e categorie economiche locali per la realizzazione di nuove strutture di supporto dell'economia dell'intera provincia di Trento, in relazione a voci secondo le quali sarebbe in atto un ridimensionamento dell'importo stanziato, l'interrogante chiede:

se il Ministro sia al corrente di nuove decisioni dell'Amministrazione in contrasto con precedenti impegni;

se sia in grado di tranquillizzare enti ed associazioni di categoria locali assicurando che le previsioni di ristrutturazione ed adeguamento dello scalo merci di Trento restano inalterate anche in relazione al programma del grande terminale per trasporti intermodali nel quadrante Europa di Verona.

(4 - 00756)

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che in grandissima parte del territorio del comune di Pergine e dei limitrofi comuni dell'alta Valsugana, in provincia di Trento, non è tuttora possibile la ricezione del 3° canale

TV, anche se ciò sarebbe tecnicamente possibile dopo l'avvenuta installazione ed entrata in servizio di idoneo ripetitore in zona di Falesina, nell'ambito del programma concordato ed attuato di concerto fra RAI e Provincia autonoma di Trento, che consente la perfetta ricezione del 1° e del 2° canale, l'interrogante chiede di conoscere perchè il competente Ministero non conceda l'apposita autorizzazione alla ricezione anche del 3° canale che, per le caratteristiche dei programmi regionali della terza rete, sarebbe di notevole interesse per i cittadini che comunque sono tenuti al pagamento dell'intero canone di abbonamento.

(4 - 00757)

FONTANARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che ai circa 130 lavoratori della Cartiera Rovereto, ex Villalagarina, in provincia di Trento, da 9 mesi non viene corrisposta alcuna retribuzione, dopo che, a partire dal giugno 1983, l'azienda ha cessato di erogare le spettanze di disoccupazione speciale, l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che avrebbero impedito la firma, da parte del competente Ministero, del decreto di disoccupazione speciale per i detti 9 mesi (dal luglio 1983 al marzo 1984);

se sia imminente l'accoglimento della richiesta di proroga per ulteriori 3 mesi, atteso che la Burgo, proprietaria dell'azienda, starebbe predisponendo un progetto per la riapertura dello stabilimento e per la ripresa produttiva.

(4 - 00758)

MARCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi — ed in particolare se siano stati immediatamente allontanati dall'Italia — nei confronti dei « gorilla » della signora Barbara Streisand, che hanno aggredito e malmenato, il 27 marzo 1984, a Roma, in via Bocca di Leone, il fotografo Rino Barillari nell'esercizio delle sue funzioni, svolte nel rispetto del diritto all'immagine e della libertà di stampa.

(4 - 00759)

CONSOLI, NESPOLO, CANNATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'incredibile decisione, comunicata, tra l'altro, per telefono ai presidi di istituto, del provveditore agli studi di Taranto di sospendere per le insegnanti temporanee il diritto di usufruire dell'orario ridotto per l'allattamento;

se non ritiene, come in effetti è, tale decisione grave, ingiustificata ed arbitraria, tanto da provocare forti disagi alle lavoratrici interessate e da assumere, più in generale, un significato di messa in discussione di diritti essenziali alla concreta affermazione dell'emancipazione femminile;

quali provvedimenti intende assumere perchè sia garantito l'esercizio di un diritto essenziale delle lavoratrici madri, rivedendo l'assurda decisione del provveditore agli studi di Taranto, e perchè sia scoraggiato ad ogni livello nella scuola un inammissibile clima di discriminazione contro le donne.

(4 - 00760)

DE TOFFOL. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che gli organi regionali del Veneto abilitati all'assegnazione dei carburanti per uso agricolo a prezzo agevolato hanno ricevuto pareri discordi da parte degli organi di controllo in merito alla legittimità o meno di assegnazione del carburante agevolato agli allevamenti non direttamente collegati alle produzioni agricole dell'azienda;

visto il quesito sottoposto dalla Regione Veneto nel 1979, con il quale si chiedevano al Ministero delle finanze chiarimenti in merito;

considerato che, in data 11 marzo 1980, il Ministero delle finanze comunicava che la questione era all'esame e che sarebbero seguite notizie;

stabilito che da allora non si è più saputo nulla e che ciò, oltre alla incertezza nelle istituzioni, determina notevoli difficoltà per gli allevatori,

l'interrogante chiede se gli allevatori che non producono nella propria azienda agricola alimenti sufficienti per il mantenimento del bestiame, compreso quello avicolo,

hanno diritto di usufruire del carburante a prezzo agevolato.

(4 - 00761)

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso e considerato:

che gli articoli 4, 14, 20 e 22 della legge di riforma sanitaria dettano disposizioni per assicurare condizioni e garanzie di salute, anche in materia di inquinamenti, di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante appropriate attività di prevenzione;

che un preminente aspetto di tale attività è connesso con l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, la raccolta dei dati e la formazione delle relative mappe di rischio;

che il personale addetto o da adibirsi ai compiti specifici è ricompreso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, nel ruolo sanitario e in particolare tra il personale tecnico-sanitario e di vigilanza e di ispezione (tabelle L e M allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979);

che il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che detta le norme concorsuali per il personale delle Unità sanitarie locali, all'articolo 81, indicando i requisiti di ammissione ai relativi concorsi per il personale sopradetto, riconosce il « diploma di scuola (diretta a fini) speciale universitaria », oltre alcuni diplomi di scuola secondaria superiore;

che l'Università di Pavia prepara, ai sensi della specifica normativa (tra cui il più recente decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), diplomati nella scuola diretta a fini speciali per tecnico di igiene ambientale e del lavoro (cui si accede con diploma di scuola secondaria superiore e concorso);

che tale scuola, nei due anni di corso, implica frequenza obbligatoria, presso gli istituti di igiene e di medicina del lavoro, a lezioni teoriche, per il 1° anno; di chimica, biologia generale, fisica, microbiologia, epidemiologia, demografia, statistica sanitaria,

e, per il 2° anno, di chimica analitica, igiene dell'ambiente fisico e sociale, tecnologia del lavoro industriale ed agricolo, tossicologia, organizzazione del lavoro, legislazione ed organizzazione sanitaria, nonché ad esercitazioni pratiche biennali relative alle tecniche di prelievo di aria, acqua, suolo, liquidi biologici, alimenti e a tecniche analitiche di aria, acqua, liquidi biologici, eccetera;

che le Università di Bologna, Genova, Roma ed altre hanno avviato e stanno avviando analoghe scuole,

si chiede se il Ministro non ritenga utile ed opportuno inserire, in occasione della prossima revisione del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sopra menzionato, il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro (e diplomi equivalenti) tra i requisiti richiesti all'articolo 81 del più volte citato decreto ministeriale e, nell'attesa, dare alle Regioni le indicazioni del caso affinché le Unità sanitarie locali, nel bandire eventuali concorsi specifici, espressamente prevedano come titolo di ammissione anche il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro conseguito in scuola universitaria post-secondaria diretta a fini speciali.

(4 - 00762)

GOZZINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

a) che gli uffici giudiziari della provincia di Massa Carrara, facente parte della regione Toscana, fanno capo al distretto della Corte d'appello di Genova e non a quello di Firenze;

b) che il carcere di Massa fa capo all'Ispettorato ligure-piemontese e non a quello tosco-umbro;

c) che questa situazione anacronistica e paradossale si è aggravata con la legge 12 agosto 1982, n. 532, in base alla quale competente per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è il Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento,

si chiede se il Governo intenda sanare rapidamente detta situazione e, in caso negativo, quali motivi giustificano tale orientamento.

(4 - 00763)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'emittente televisiva barese « Antenna Sud » usufruisce giornalmente di spazi pubblicitari sul quotidiano la « Gazzetta del Mezzogiorno »;

che alcuni spazi sono fissi e destinati alla pubblicizzazione dei programmi più importanti del giorno e ad un'indagine sulla ricezione dei programmi e del segnale dell'emittente (alla quale vengono invitati a collaborare i lettori del giornale, tra i quali vengono messi in palio abbonamenti gratuiti al quotidiano);

che altre pubblicità, anche a carattere redazionale, si alternano giornalmente per presentare programmi speciali o nuove serie di telefilm, cartoni animati, eccetera;

che la « Gazzetta del Mezzogiorno » dedica ampio spazio ai programmi di « Antenna Sud » nella rubrica « Televisione oggi » nella quale, in una pagina « nazionale », vengono pubblicati i programmi del giorno delle tre reti RAI e della sola « Antenna Sud » (mentre i programmi di alcune altre emittenti regionali vengono pubblicati in « cronaca » o nelle pagine provinciali, tutte pagine a carattere locale e che non escono nell'intera regione);

che, prendendo ad esempio il mese di luglio 1981, si può constatare che sulle pagine della « Gazzetta del Mezzogiorno » sono apparsi ben 88 inserti pubblicitari (di varie dimensioni) di « Antenna Sud », che, di questi, 78 sono stati pubblicati in giorni feriali e 10 in giorni festivi, che il costo di tali inserti viene normalmente calcolato a « modulo » e che un « modulo » ha le dimensioni di centimetri 4,2 per 4,2 e costa lire 72.000 (più IVA) nei giorni feriali e lire 86.400 (più IVA) nei giorni festivi;

che da quanto innanzi dettagliato si deduce che l'emittente televisiva « Antenna Sud », nel solo mese di luglio 1981, ha fruito di pubblicità commerciale sulla « Gazzetta del Mezzogiorno » per lire 104.688.000 (più IVA), pari a 1.417 « moduli »;

che nello stesso mese l'emittente ha anche fruito di 6 inserti pubblicitari a carattere redazionale (il cui costo è di lire 1.900 a millimetro-colonna), per un costo

corrispettivo di lire 6.289.000 (più IVA), pari a 3.310 millimetri-colonna;

che complessivamente, quindi, l'emittente televisiva « Antenna Sud » ha fruito nel mese di luglio 1981 di pubblicità sulla « Gazzetta del Mezzogiorno » per lire 110.977.000 (più IVA);

che, a voler considerare luglio 1981 quale « media mensile », si arriva ad accertare una spesa complessiva annuale di oltre 1.300.000.000 di lire;

che, a fronte di detta pubblicità, la « Gazzetta del Mezzogiorno » ottiene i seguenti spazi:

pubblicità al quotidiano prima delle tre edizioni del telegiornale (ore 14,15 - 20,15 - 0,15): film di 30";

scritta la « Gazzetta del Mezzogiorno » che compare fissa alle spalle dello *speaker* del telegiornale;

presentazione degli articoli più importanti (che appariranno sulla « Gazzetta del Mezzogiorno » il giorno dopo) nella rubrica « leggeremo domani » che conclude il telegiornale;

che risulta proprietaria della « Gazzetta del Mezzogiorno » la « Edisud » s.p.a., via Scipione l'Africano n. 264, Bari;

che risulta proprietaria di « Antenna Sud » la « Edivision » s.p.a., via Scipione l'Africano n. 264, Bari;

che dal conto economico al 31 dicembre 1980 della « Edivision » s.p.a. non si rilevano elementi contabili a conferma dei rapporti commerciali (di significativa portata economica) innanzi dettagliati;

che l'emittente televisiva barese « Telepuglia » ha a lungo denunciato pubblicamente quanto ripreso con la presente interrogazione senza che ne sia scaturito alcun provvedimento dei competenti Uffici finanziari,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare o quali accertamenti si intendano disporre al fine di chiarire fiscalmente i rapporti da tempo intercorrenti tra la « Edivision » s.p.a. (consiglio di amministrazione: Gorjux Giuseppe, Fontana Ludovico, Romanazzi Stefano, Andriola Nicola, Giura Michele, Pennacchio Mauro e Coga Raimondo) e la

« Edisud » s.p.a. (presidente Romanazzi Stefano, amministratore delegato e direttore generale Gorjux Giuseppe, consiglieri Coga Raimondo e Pennacchio Mauro).

(4 - 00764)

RIGGIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere come intendano intervenire nella grave vertenza insorta tra l'Amministrazione comunale di Prizzi, in provincia di Palermo, e l'Ente acquedotti siciliani, che gestisce l'erogazione dell'acqua potabile alla cittadina, il quale pretende dai cittadini esborsi di somme rilevanti, mentre, in virtù di una vecchia convenzione del 1926, dovrebbe fornire gratuitamente l'acqua.

La vertenza ha determinato una situazione di tensione che, nonostante i buoni uffici dell'Amministrazione comunale, potrebbe sfociare in spiacevoli e gravi incidenti.

(4 - 00765)

CONSOLI, CANNATA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che il Consiglio di Stato, in data 18 novembre 1983, ha dichiarato inammissibile il ricorso del comune di Palagiano (TA) avverso la sentenza n. 323 del 1983 del TAR di Puglia, sezione di Bari, la quale aveva annullato i provvedimenti di sospensione e di demolizione di opere edilizie abusive emessi dal sindaco di quel comune contro la società « Pino di Lenne »;

se a loro risulta, in particolare, che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del comune senza entrare nel merito della controversia, per il fatto che il commissario straordinario al comune di Palagiano, invece di ratificare la delibera della Giunta municipale n. 376 dell'8 luglio 1983, con la quale era stato proposto il ricorso — delibera non ratificata dal Consiglio comunale essendo stato questo nel frattempo sciolto — cosa che era nei suoi poteri (come osserva infatti il Consiglio di Stato nella sua sentenza il commissario straordinario al comune di Palagiano « tra i poteri conferitigli dall'articolo 2, penultimo comma, del decreto di nomina, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1983, n. 257, ha tutti quelli spettanti al Consiglio comunale, ivi compreso quindi quello di ratificare la delibera di Giunta determinativa della proposizione dell'appello»), dava mandato, con atto n. 122 del 16 novembre 1983, al difensore del comune di chiedere il rinvio della discussione della causa in attesa della riunione del nuovo Consiglio comunale;

come giudicano il comportamento del commissario straordinario al comune di Palagiano, dottor De Carlo, tenuto conto che sia l'avvocato difensore del comune che i vecchi amministratori (i quali hanno visto confermare e accrescere con il voto il consenso della popolazione) avevano rappresentato al commissario il rischio di pregiudicare definitivamente un interesse collettivo — essendo il Consiglio di Stato la fase terminale del procedimento amministrativo — con la scelta della richiesta di rinvio della discussione e l'avevano esortato invece ad esercitare i suoi poteri perfezionando l'atto di presenza del comune al Consiglio di Stato;

se non ritengono che l'insediamento, da parte della società « Pino di Lenne », di una megastruttura turistica in una zona di 12 ettari in agro di Palagiano, delimitata dal fiume Lenne e dal canale Marziotta e facente parte del bosco Marziotta, sottoposto con decreto-legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 a vincolo idrogeologico e dichiarato riserva naturale biogenetica con decreto ministeriale n. 220 del 13 luglio 1977, sia parte di un tentativo ostinato e preordinato di compromissione per fini speculativi di una zona di grande valore naturalistico ed ambientale, tant'è che vari incendi, di sospetta natura dolosa, hanno interessato e distrutto parte di questo bosco di pini di Aleppo, che inspiegabilmente è stata sdemanializzata la fascia attualmente di proprietà della società « Pino di Lenne » e che si sta per dare a detta società concessione di una fascia dell'arenile e della zona ancora demaniale della pineta che collega la struttura turistica abusiva all'arenile;

quali provvedimenti intendono assumere per ristabilire la fiducia dei cittadini verso le pubbliche istituzioni e difendere dalla spe-

culazione una zona di indubbio valore naturale, considerando che la lunga vicenda per impedire la costruzione di una megastruttura turistica da parte della società « Pino di Lenne » — cosa che comprometterebbe irrimediabilmente l'ambiente naturale — ha creato diffuse preoccupazioni sul comportamento di alcuni pubblici poteri — come il commissario straordinario e la commissione regionale di controllo, distintasi per alcune decisioni assai dubbie — e sulla forza di certi interessi, tant'è che il sindaco, che con maggiore forza si era opposto all'insediamento della struttura turistica, è stato vittima di un'aggressione, da collegarsi, secondo le indagini della polizia, proprio a questa vicenda.

(4 - 00766)

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali concreti ed immediati provvedimenti intenda assumere o proporre per dotare il Tribunale e la Pretura di Vibo Valentia dei magistrati indispensabili a curare con sollecitudine lo smaltimento dell'arretrato e del carico quotidiano di nuovo lavoro, come da tempo richiesto dal presidente del Tribunale e dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, che giustamente lamentavano le vacanze di posti in un organico già insufficiente rispetto al moltiplicarsi di delicati procedimenti civili, non ispirati da esasperate litigiosità, e di processi penali.

(4 - 00767)

DI NICOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la crescente presenza di imprenditori turistici libici nell'isola di Pantelleria.

Secondo notizie di stampa, ultimamente la società libica « National Investment Company » avrebbe acquistato l'hotel « Punta Tre Stelle »; altre proprietà sul monte Bugger, naturale osservatorio strategico, sarebbero state acquistate da operatori del vicino Stato nord-africano.

Essendo tali notizie allarmanti, l'interrogante chiede una risposta urgente, anche per fugare timori nella popolazione residente a Pantelleria, isola posta al centro del

Mediterraneo, in una posizione di grande interesse strategico-militare.

(4 - 00768)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali detenuti sono deceduti, e per quale causa o malattia, all'interno degli istituti di prevenzione e pena nel corso del 1983.

(4 - 00769)

OSSICINI, LOPRIENO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già 3 - 00285).

(4 - 00770)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 aprile 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani giovedì 5 aprile 1984, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno.

I. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali (614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (624) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del

decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile (637).

4. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie. (636)

II. Deliberazioni su richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento (*elenco allegato*).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, del Regolamento, dei disegni di legge:

1. SAPORITO ed altri. — Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (53).

2. SAPORITO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (56).

3. SAPORITO ed altri. — Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (57).

IV. Discussione del disegno di legge:

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge per i quali è stata richiesta l'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

1. BERLANDA ed altri. — Delega al Governo per dare attuazione alle diret-

tive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 (360).

2. DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (364).

3. BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (408).

Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (418).

4. Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi (417).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari